



COMUNE DI REGGIO CALABRIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



VARIANTE GENERALE AL
**PIANO
COMUNALE
SPIAGGIA**

(L.R. 17/2005) CUP: H32H18000380006 CIG: ZCB2B2A0E0 CIG: Z4E2C1D20A

PROGETTISTA
Arch. Paolo Malara

GEOLOGO
Dott.ssa Laura Russo

RUP
Arch. Alberto Di Mare

CONSULENTI
Arch. Caterina Gironda
Arch. Giovanni Malara

SUPPORTO R.U.P.
Pian.Ter.I. Erminio Bruno
RILIEVI TOPOGRAFICI
Geom. Giovanni Merolillo

ASSESSORE
Arch. Mariangela Cama

DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Domenico Richichi

SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - SCIENTIFICO
Dipartimento DICEAM, Università degli Studi Mediterranea
Batimetria dei fondali marini e regime meteomarinò

Spin Off Accademico (ASISM srl)
Analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale

**NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO I GENERALITA'	3
art. 1. Oggetto e contenuti del Piano Comunale Spiaggia	3
art. 2. Finalità	3
art. 3. Ambito di applicazione	4
art. 4. Tempi e modalità di attuazione	4
art. 5. Aree che hanno perso i requisiti di demanialità	5
art. 6. Elaborati costitutivi del PCS	5
CAPO II DEFINIZIONI E PARAMETRI	8
art. 7. Definizioni e parametri	8
TITOLO II DISCIPLINA E MODALITA' DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI	11
CAPO I AMBITI DI FRUIZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO	11
art. 8. Articolazione degli ambiti di fruizione e valenza turistica	11
art. 9. Attività turistico – ricreative- produttive e servizi per la fruizione balneare	11
CAPO II AREE OGGETTO DI CONCESSIONE	12
art. 10. Disposizioni comuni e specifiche	12
art. 11. Aree turistico-ricreative-produttive in concessione a privati	15
11.1 Stabilimenti balneari - SB	15
11.2 Spiaggia attrezzata - SA	17
11.3 Chiringuito - CH	17
11.4 Stazionamento imbarcazioni per nautica da diporto - SI	18
11.5 Punti di ormeggio attrezzati - PO	19
11.6 Aree per pescatori professionisti e loro organizzazioni - PP	20
11.7 Aree per circoli e associazioni sportive e Onlus - CS	20
11.8 Aree per attività produttive legate alla marineria - CR	21
art. 12. Aree turistico – ricreative – produttive in concessione al Comune o ad altri Enti di diritto pubblico	21
12.1 Stabilimenti balneari comunali - SBc	21
12.2 Stazionamento imbarcazioni a scopo sociale- SIs	22
12.3 Casa del Pescatore - CP	22
12.4 Chioschi esistenti - CW	22
12.5 Area per parcheggi autovetture e sosta camper - Pkc	23
12.6 Lega Navale - LN	23
CAPO III AREE NON OGGETTO DI CONCESSIONE	23
art.13. Aree che non possono essere date in concessione	23
13.1 Spiaggia per la libera balneazione	23
13.2 Corridoi di alaggio e varo - Cav	24
13.3 Area di interesse naturalistico di Punta Pellaro	24
13.4 Aree pubbliche attrezzate esistenti	25
13.5 Aree pubbliche attrezzate di progetto	26
13.6 Parcheggi	
13.7 Aree da riqualificare	27
13.8 Aree per altri usi in consegna ad Enti Pubblici	27
CAPO IV – NORME COMUNI	27
art. 14. Arenile libero	27
art. 15. Galleggianti di segnalazione per la sicurezza della balneazione	27
art. 16. Gavitelli	28



art. 17. Corridoio di lancio e atterraggio	28
art. 18. Scivolo	29
art. 19. Piattaforme galleggianti	29
art. 20. Spiaggia animal friendly	29
art. 21. Lavori sull'arenile. Pulizia spiaggia. Raccolta rifiuti	29
art. 22. Percorsi e accessi alla spiaggia	30
art. 23. Accessibilità senza barriere	31
art. 24. Illuminazione e insegne	32
art. 25. Emissioni sonore	32
art. 26. Segnaletica informativa	32
art. 27. Divieti	33
TITOLO III NORME E CARATTERISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE	34
CAPO UNICO	34
art. 28. Caratteristiche tipologiche dei manufatti	34
art. 29. Criteri per la sostenibilità ambientale e la gestione eco-compatibile	36
art. 30. Caratteristiche impiantistiche	37
art. 31. Caratteristiche costruttive, materiali e colori	38
art. 32. Verde ornamentale	39
TITOLO IV FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLA AZIONI DI PIANO	40
CAPO UNICO	40
art. 33. Disposizioni generali	40
art. 34. Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni	40
art. 35. Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni	40
art. 36. Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni	41
TITOLO V NORME FINALI	43
CAPO UNICO	43
art. 37. Identificazione delle CDM	43
art. 38. Criteri di premialità	43
art. 39. Precisazioni grafiche	43
art. 40. Valore prescrittivo del Piano	44
art. 41. Validità del Piano Comunale Spiaggia	44
art. 42. Norme finali, transitorie e di salvaguardia	44
Allegato – Schemi tipologici	45
Allegato – Elenco lotti PCS	57

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I GENERALITA'

art. 1. Oggetto e contenuti del Piano Comunale Spiaggia

- a. Il Piano Comunale Spiaggia di Reggio Calabria, di seguito denominato PCS di cui all'art. 24 L.R. 19/2002 e s.m.i. equivale a Piano Particolareggiato di utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo comprese nel territorio comunale.
- b. Il PCS individua e disciplina, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento ai Comuni, le modalità d'uso dei beni del Demanio Marittimo e delle zone del mare territoriale per le attività turistico-ricreative-produttive, pubbliche e/o private che su esso si svolgono.
- c. E' redatto ai sensi delle seguenti normative:
 - Codice della Navigazione (Cod. Nav.) Approvato con R.D. n. 327/1942.
 - D.P.R. n. 328/1952 - Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.
 - Legge Regionale della Calabria n. 19/2002 - Norme per la tutela, governo ed uso del territorio.
 - Legge Regionale della Calabria n. 17/2005 – Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo.
 - PIR – Piano d'indirizzo Regionale (art. 7 L.R. n. 17/2005) approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 147 del 12/06/2007.
 - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Norme di attuazione e misure di salvaguardia.
 - Piano Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC) – Norme di attuazione.
 - Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) - Norme di attuazione.
 - Piano Strutturale Comunale di Reggio Calabria – adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 11/1/2020.
 - Piano di gestione dei Siti natura 2000.
 - Ordinanze Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria.

art. 2. Finalità

Il PCS persegue la tutela degli interessi pubblici e collettivi del Demanio Marittimo di competenza del Comune di Reggio Calabria attraverso la valorizzazione del litorale e la migliore funzionalità e produttività delle attività; in particolare è finalizzato a:

- garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale delle aree del Demanio Marittimo mettendo a sistema gli interventi e le attività sul territorio costiero in un'ottica di gestione integrata;



- garantire il [carattere pubblico del Demanio Marittimo](#) e l'accessibilità alle risorse litoranee anche attraverso l'individuazione di accessi esterni;
- definire modalità di [gestione e fruizione](#) delle aree del Demanio Marittimo coerenti con le specificità dei luoghi e compatibili con la sensibilità del sistema ambientale;
- assicurare la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli [ecosistemi costieri locali](#) anche in riferimento alle specie viventi di interesse comunitario e agli habitat tutelati compresi nel Comune di Reggio Calabria ovvero il SIC spiagge di Catona e il SIC fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi;
- promuovere strutture e servizi di qualità per il turismo balneare nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
- monitorare le aree a rischio erosione, attraverso la collaborazione con gli Enti sovraordinati, per la programmazione di interventi di recupero-protezione dell'ambiente costiero;
- non ammettere usi esclusivamente privati del Demanio Marittimo.

art. 3. Ambito di applicazione

- a.** Le presenti Norme disciplinano l'area di intervento del PCS di Reggio Calabria, ovvero la porzione di Demanio Marittimo rientrante nelle competenze gestionali del Comune, il cui limite è rappresentato dalla [dividente demaniale del Sistema Informativo Demaniale – SID](#).
- b.** Si applicano anche negli ambiti contigui, non compresi nelle aree del Demanio Marittimo, in riferimento alle vie di accesso funzionali alla fruizione delle stesse aree demaniali marittime.
- c.** Le [Concessioni Demaniali Marittime esistenti](#), legittimamente rilasciate per uso turistico-ricreativo-produttivo, sono elementi costitutivi del PCS nei limiti di validità del titolo concessorio.
- d.** Le porzioni di Demanio Marittimo (arenile e specchi acquei) "[escluse dalla delega al Comune](#)" ai sensi del D. Lgs. 85/2010, identificate nell'elenco di cui alla nota n. 3-2389 del 7 marzo 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non sono comprese nella disciplina del presente Piano, ad eccezione delle aree già adibite ad attività turistico-ricreative-produttive o con previsione di interventi di riqualificazione per le quali, la CDM è rilasciata dell'Ente competente, le norme e gli usi sono definiti dal presente Piano.

art. 4. Tempi e modalità di attuazione

- a.** Il PCS, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/2005 e s.m.i., entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Città Metropolitana; sostituisce il precedente Piano vigente e può essere variato su decisione degli Organi comunali con le procedure previste dalle norme vigenti alla data della variazione.
- b.** Per le strutture di facile rimozione già esistenti il concessionario:
 - Entro l'avvio della prima stagione balneare utile, successiva all'approvazione del presente PCS, dovrà uniformare la struttura in

materia di accessibilità e servizi minimi per i diversamente abili; entro la stessa data ha l'obbligo di adeguarsi per quel che riguarda il decoro ovvero il verde, la cartellonistica e la raccolta rifiuti.

- Dalla data di approvazione del presente PCS, in caso di interventi di ristrutturazione dei manufatti in concessione, dovrà adeguare gli stessi alle disposizioni del presente PCS.
 - Dalla data di approvazione del presente PCS nelle strutture in contrasto con la presente normativa si potranno effettuare solo lavori di manutenzione ordinaria.
 - Entro 5 anni dalla data di approvazione del presente PCS dovrà uniformare la struttura dal punto di vista autorizzativo ed edilizio, architettonico e paesaggistico, della sostenibilità e della fruibilità, salvo sopraggiunte nuove disposizioni normative.
- c.** Per le strutture di difficile rimozione già esistenti il concessionario:
- Entro l'avvio della prima stagione balneare utile successiva all'approvazione del presente PCS, dovrà uniformare la struttura in materia di accessibilità e servizi minimi per i diversamente abili; entro la stessa data ha l'obbligo di adeguarsi per quel che riguarda il decoro ovvero il verde, la cartellonistica e la raccolta rifiuti.
 - Dalla data di approvazione del presente PCS potranno essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di demolizione e ricostruzione. In quest'ultimo caso la ricostruzione va effettuata nel rispetto delle norme del presente PCS.
- d.** Il PCS si attua con Concessioni Demaniali Marittime per le attività consentite dal presente Piano e successivo titolo edilizio.

art. 5. Aree che hanno perso i requisiti di demanialità


Aree del Demanio Marittimo che per dimensione residuale e localizzazione non possono essere più utilizzate per il soddisfacimento degli interessi collettivi per le quali, ai sensi dell'art. 35 del Codice della Navigazione, e dell'art. 7 della Legge 125/2015, è possibile procedere alla revisione organica della dividende demaniale SID.

art. 6. Elaborati costitutivi del PCS

Il PCS è composto dagli elaborati di seguito elencati:

- Relazione generale
- Norme Tecniche di Attuazione
- Regolamento di gestione
- Rapporto ambientale preliminare - Verifica di assoggettabilità – Studio d'incidenza
- Relazione paesaggistica
- Report fotografico





Quadro conoscitivo

- TAV 1 - Inquadramento territoriale
- TAV 2 - Rapporto fascia costiera – ambito urbano
- TAV 3 - Dinamiche evolutive della linea di costa
- TAV 3.a - Dinamiche evolutive della linea di costa. Villa S. Giovanni – Fiumara Catona; Catona
- TAV 3.b - Dinamiche evolutive della linea di costa. Gallico; Archi - Pentimele
- TAV 3.c - Dinamiche evolutive della linea di costa. Porto; Reggio Centro
- TAV 3.d - Dinamiche evolutive della linea di costa. Parco Lineare Sud; Aeroporto
- TAV 3.e - Dinamiche evolutive della linea di costa. San Gregorio; Occhio di Pellaro
- TAV 3.f - Dinamiche evolutive della linea di costa. Pellaro; Bocale I
- TAV 3.g - Dinamiche evolutive della linea di costa. Bocale II
- TAV 4 - Vincoli e tutele
- TAV 5 - Stato della balneazione e qualità delle acque
- TAV 6 - Viabilità e sistemi di accesso e di sosta
- TAV 7 - Reti tecnologiche
- TAV 8.1 - Usi attuali dell'area demaniale. Villa San Giovanni – Fiumara Catona
- TAV 8.2 - Usi attuali dell'area demaniale. Catona
- TAV 8.3 - Usi attuali dell'area demaniale. Gallico
- TAV 8.4 - Usi attuali dell'area demaniale. Archi - Pentimele
- TAV 8.5 - Usi attuali dell'area demaniale. Porto
- TAV 8.6 - Usi attuali dell'area demaniale. Reggio Centro
- TAV 8.7 - Usi attuali dell'area demaniale. Parco Lineare Sud
- TAV 8.8 - Usi attuali dell'area demaniale. Aeroporto
- TAV 8.9 - Usi attuali dell'area demaniale. San Gregorio
- TAV 8.10 - Usi attuali dell'area demaniale. Occhio di Pellaro
- TAV 8.11 - Usi attuali dell'area demaniale. Pellaro
- TAV 8.12 - Usi attuali dell'area demaniale. Bocale I
- TAV 8.13 - Usi attuali dell'area demaniale. Bocale II

Quadro programmatico

- TAV 1 - Quadro strategico delle azioni di Piano
- TAV 2.1 - Usi programmati dell'area demaniale. Villa San Giovanni – fiumara Catona
- TAV 2.2 - Usi programmati dell'area demaniale. Catona
- TAV 2.3 - Usi programmati dell'area demaniale. Gallico
- TAV 2.4 - Usi programmati dell'area demaniale. Archi - Pentimele
- TAV 2.5 - Usi programmati dell'area demaniale. Porto
- TAV 2.6 - Usi programmati dell'area demaniale. Reggio Centro
- TAV 2.7 - Usi programmati dell'area demaniale. Parco Lineare Sud
- TAV 2.8 - Usi programmati dell'area demaniale. Aeroporto
- TAV 2.9 - Usi programmati dell'area demaniale. San Gregorio
- TAV 2.10 - Usi programmati dell'area demaniale. Occhio di Pellaro
- TAV 2.11 - Usi programmati dell'area demaniale. Pellaro
- TAV 2.12 - Usi programmati dell'area demaniale. Bocale I
- TAV 2.13 - Usi programmati dell'area demaniale. Bocale II
- TAV 3.a - Sovrapposizione Piano Comunale Spiaggia – PSC – Ambito 1
- TAV 3.b - Sovrapposizione Piano Comunale Spiaggia – PSC – Ambito 2
- TAV 3.C - Sovrapposizione Piano Comunale Spiaggia – PSC – Ambito 3

Studio Geomorfologico

Quadro conoscitivo

- TAV 1 - Carta di inquadramento generale geologico e strutturale
- TAV 2 - Carta geomorfologica
- TAV 3 - Carta dei Vincoli
- TAV 4 - Carta delle Pericolosità Geologiche

Quadro programmatico

- Tav. 5 - Fattibilità delle azioni di Piano
- Tav. 6 - Carta di trasposizione della Fattibilità Geologica sulla Pianificazione



CAPO II

DEFINIZIONI E PARAMETRI

art. 7. Definizioni e parametri

- **Concessione Demaniale Marittima - CDM:** Provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi, per le finalità previste dal presente Piano.
- **Dividente demaniale:** Delimitazione che separa i beni del demanio marittimo dai beni censiti dal catasto terreni o urbano, così come definiti dall'art. 28 del Codice della Navigazione.
- **Battigia:** Porzione di arenile interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde.
- **Arenile libero:** Fascia di arenile parallela al mare di profondità non inferiore a metri 5,00 dalla linea di battigia.
- **Frontemare:** Dimensione longitudinale del fronte mare misurata parallelamente alla linea di battigia. In caso di configurazione irregolare del lotto tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano del lotto stesso, ovvero dell'asse che congiunge la mezzeria delle dimensioni trasversali.
- **Spiaggia:** Zona che si estende dal margine interno del lido verso la terraferma e che viene concretamente interessata dalle esigenze di uso pubblico del mare.
- **Specchio acqueo:** Porzione di mare territoriale delimitata da galleggianti di segnalazione.
- **Lotto:** Area demaniale oggetto di CDM avente una o più destinazione d'uso.
-
- **Galleggianti di segnalazione:** Boe di diverso colore, in relazione al tipo di segnalazione, collegate tra loro mediante sagola.
- **Sagola:** Cavo generalmente di canapa costituito da elementi intrecciati, collegati a galleggianti atti a segnalare o confinare aree.
- **Gavitello:** Boa utilizzata per l'ormeggio di imbarcazioni.

- **Corridoio di lancio e atterraggio:** Specchio acqueo, opportunamente delimitato, dalla costa sino al limite delle acque riservate alla balneazione, con galleggianti disposti perpendicolari alla costa, utilizzato dalle imbarcazioni a motore o a vela per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio).
- **Scivolo:** Pedana inclinata, disposta sull'arenile utile per le operazioni di varo e alaggio delle imbarcazioni.
- **Pontile:** Struttura che dalla riva si protende verso il largo per consentire l'ormeggio delle imbarcazioni, il passaggio pedonale, l'imbarco e lo sbarco.
- **Piattaforma galleggiante:** manufatto galleggiante costituito da uno o più elementi modulari assemblati.
- **Varo e alaggio:** Operazioni che consentono rispettivamente l'ingresso in acqua e la risalita dell'imbarcazione dal mare.
- **Verricello:** Dispositivo, a mano e/o motorizzato, costituito da tamburo rotante su cui si avvolgono funi e catene capaci di movimentare e sollevare il peso dei natanti.
- **Natante:** Unità nautica da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore ai 10 m.
- **Opere di facile e di difficile rimozione:** Ai sensi della Circolare n.120 del 24.05.2011 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione le opere sono classificate come di seguito:

tipologia	DEFINIZIONE	
A	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto	Difficile rimozione
B	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato	Difficile rimozione
C	Strutture prefabbricate su piattaforma in cemento armato (pannelli prefabbricati attività annuali) incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento	Facile rimozione
D	Strutture prefabbricate appoggiate al suolo o interrati	Facile rimozione
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B	Difficile rimozione
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D	Facile rimozione
G	Opere, impianti e manufatti totalmente interrati /immersi	Facile rimozione



- ***Manufatti di servizio:*** Si intendono tali i manufatti adibiti esclusivamente a funzioni complementari, che comportano una presenza solo saltuaria ed occasionale di persone, quali ad esempio:
 - deposito attrezzature;
 - box guardiania e pronto soccorso;
 - box vendita pesce;
 - servizi igienici;
 - scivoli mobili.

- ***Superficie coperta:*** Proiezione a terra di un manufatto delimitato da chiusure/tamponature verticali costituenti volume. Non determinano volume i pergolati e le strutture ombreggianti. Ai fini del computo della superficie coperta max si considera la somma di tutte le superficie coperte costituenti volume.

- ***Superficie pavimentata:*** Aree utilizzate per piattaforme, percorsi e simili, in legno o altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono manufatti che costituiscono volume.

- ***Volume:*** E' rappresentato dal volume del manufatto emergente fuori terra, al lordo delle chiusure/tamponature perimetrali e dei solai. E' calcolato come sommatoria delle superfici lorde di ciascun manufatto per la relativa altezza.

- ***Altezza:*** E' la massima altezza di ogni manufatto in cui può essere scomposto il complesso degli elementi costituenti volume misurata dalla quota di imposta (spiaggia o pedana) all'estradosso della copertura nel caso di solai piani o misurata all'intersezione tra all'intradosso della linea di gronda e la parete verticale nel caso di solai inclinati.

- ***Rapporto di copertura:*** Esprime in percentuale la massima superficie occupabile data dal rapporto tra superficie coperta e superficie complessiva del lotto concesso.

- ***Superficie per ombreggiamento:*** Porzione adibita al posizionamento di manufatti per l'ombreggiamento per come definiti all'[art. 28.4](#)

TITOLO II

DISCIPLINA E MODALITA' DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI

CAPO I

AMBITI DI FRUIZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

art. 8. Articolazione degli ambiti di fruizione e valenza turistica

- a. Il Demanio Marittimo ricadente nel Comune di Reggio Calabria, in riferimento al differente livello di sensibilità alla fruizione, alle componenti ambientali e paesaggistiche di cui è composto e al rapporto con il sistema urbano, è articolato in specifici ambiti di fruizione, rispetto ai quali sono disciplinate le attività legate all'utilizzo turistico- ricreativo-produttivo.
- b. Gli ambiti individuati, e rappresentati graficamente nell'elaborato n. 1 del Quadro programmatico sono:
 - Ambito 1 nord - I borghi marinari
Caratterizzato da aree a valenza e sensibilità naturalistica differenziata e dai borghi marinari di Gallico e Catona.
 - Ambito 2 centro – Il Water Front della città
Caratterizzato dalla relazione con il contesto urbano
 - Ambito 3 sud – Le spiagge del vento
Caratterizzato da aree particolarmente idonee alla pratica degli sport del vento.
- c. In esecuzione a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. 17/2005 nonché dalla delibera di Giunta Regionale n. 365/2007, la valenza turistica delle aree costiere del Comune di Reggio Calabria è la seguente:
 - Categoria A – area ad alta valenza turistica: lungomare di Reggio Calabria nel tratto ricompreso tra il limite sud del lido Comunale e il limite nord del c.d. Tempietto a mare.
 - Categoria B – aree a normale valenza turistica: il restante tratto costiero del Comune.

art. 9. Attività turistico – ricreative- produttive e servizi per la fruizione balneare

La Concessione dei beni Demaniali Marittimi, (di seguito CDM) ai sensi del Decreto Legge n. 400/1993, art.1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 342/1998 e dell'art. 2 della L.R. 17/2005 può essere rilasciata oltre che per servizi di interesse pubblico e per servizi e attività portuali e produttive, per le seguenti attività:

- stabilimenti balneari e servizi complementari di supporto;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi, bevande e generi di monopolio;
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- campeggi, strutture ricreative, sportive e culturali;
- esercizi commerciali complementari alle attività nautiche, turistiche e ricreative;



- attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
- ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
- servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

CAPO II

AREE OGGETTO DI CONCESSIONE

art. 10. Disposizioni comuni e specifiche

- a. Le CDM esistenti ed in previsione del presente PCS, sono organizzate e disciplinate dalle seguenti disposizioni a carattere generale:
 - Le CDM sono disposte tra loro ad una distanza non inferiore a 50 metri lineari.
 - E' fatto obbligo al concessionario l'occupazione dell'intera area in concessione sia in lunghezza che in profondità.
 - Non potranno essere assegnate nuove CDM in aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica (carrabile e/o pedonale), fintanto che questa non sarà realizzata.
 - Le nuove CDM ad uso turistico - ricreativo di cui ai successivi [artt. 11.1 SB](#), [11.2 SA](#), [11.3 CH](#), sono esclusivamente ad uso stagionale secondo quanto prescritto dallo studio geomorfologico del PCS e riportate al Titolo IV delle presenti NTA.
 - Le nuove CDM ad uso turistico - ricreativo, diverse da quelle sopra indicate, nonché quelle ad uso produttivo, possono avere carattere di annualità nel rispetto delle condizioni prescritte dallo studio geomorfologico del PCS e riportate al Titolo IV delle presenti NTA.
 - Nelle CDM esistenti ad uso annuale il concessionario deve svolgere l'attività economica con continuità.
 - Gli accessi al mare dalla pubblica via devono essere espressamente indicati con apposita cartellonistica.
 - Nell'ambito dell'area in concessione le strutture dovranno essere localizzate in modo da non occludere le visuali.
 - A far data dall'entrata in vigore del presente PCS, la consistenza delle CDM verrà determinata dai concessionari con almeno due misurazioni della spiaggia durante l'arco dell'anno, di cui una in inverno e l'altra in estate. Delle misurazioni verranno redatti distinti verbali di verifica.
 - In presenza di variazioni della consistenza dell'arenile si valutano le seguenti condizioni:
 - Qualora a causa del mutare delle condizioni dell'assetto morfologico della spiaggia, con riduzione oltre il 20%, non vi siano gli spazi sufficienti per la sistemazione di quanto previsto nelle CDM, è fatto obbligo limitare lo spazio assentito a concessione e i relativi manufatti

alla nuova condizione morfologica e areale della spiaggia interessata dalle modifiche.

- Qualora, viceversa, a causa del mutare delle condizioni dell'assetto morfologico della spiaggia ci sia un aumento di oltre il 20% degli spazi antistanti la CDM, potranno essere valutati incrementi in profondità della superficie concessa. In ogni caso, ovvero sia variazione in aumento che in diminuzione, il Dirigente del settore, su relazione del Responsabile del Servizio verificherà ed eventualmente autorizzerà nuovi "vertici topografici" per l'occupazione delle superfici individuate; provvederà altresì a notificare all'interessato la necessità di procedere all'aggiornamento del titolo concessorio e dei relativi canoni.
- In presenza di variazioni dimensionale dell'area oggetto di CDM (già affidata o da affidare) dovute alla realizzazione di progetti di interesse pubblico, si procede all'aggiornamento del titolo concessorio e del relativo canone con le modalità di cui punto precedente.
- Rispetto dalla ferrovia
E' stabilita una fascia di rispetto dalla ferrovia di ml. 30.00 in base alle norme vigenti in materia, fatte salve eventuali deroghe ai sensi di Legge. Gli interventi devono rispettare le norme previste dal D.P.R. 753/80 e del D.M. 23/02/1971 n. 2445.

b. SIC Spiagge di Catona

Il sito, localizzato all'estremità nord dell'area demaniale, è riconosciuto di interesse comunitario per la presenza di "habitat di dune costiere che si presentano alterati e degradati a causa dello spianamento del cordone dunale e dello spianamento della spiaggia".

In tale area è prevista la realizzazione di un [progetto unitario di tutela e valorizzazione](#) che comprende tutto il SIC da elaborare congiuntamente con l'Ente Gestore (Città Metropolitana di Reggio Calabria).

Tale progetto, coerentemente con le indicazioni del relativo Piano di gestione, deve prevedere:

- Le necessarie opere per la conservazione degli habitat e la ricomposizione della fascia retrodunale, da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica, quali, passerelle in legno sopraelevate, barriere protettive per i sistemi dunali (con recinzioni palo-corda) e le fasce vegetate (con staccionate in canne o legname, gli accorgimenti per staccare dal suolo eventuali manufatti), cartellonistica informativa per la divulgazione dei valori del SIC;
- la regolamentazione degli accessi;
- gli usi e le attività ammissibili, nonché le norme comportamentali da rispettarsi;
- l'esatta localizzazione delle strutture previste dal PCS, (quella indicata negli elaborati grafici è da ritenersi indicativa), che, ai fine di conciliare le esigenze di conservazione degli habitat dunali con la fruizione turistica, sono previste nella tipologia CH – Chiringuito e Spiagge attrezzate -SA- e le relative aree sono concedibili solo a seguito della realizzazione del progetto di cui sopra e previo acquisizione degli ulteriori pareri necessari;



- la possibilità e le modalità di stipulare con Associazioni ambientaliste riconosciute, specifiche convenzioni e/o "Accordi di collaborazione" per promuovere attività, senza fine di lucro, che conciliano la fruizione turistica – balneare con la conservazione dell'ecosistema dunale quali: attività didattiche e divulgative, di ricerca scientifica, attività sub-acque, pesca non distruttiva, laboratori e attività ludiche sui temi ambientali per bambini.

Non è comunque ammesso:

- il livellamento della spiaggia con mezzi meccanici;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali nonché l'alterazione della flora e della vegetazione naturale;
- l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade se non autorizzate;
- lo sversamento di reflui e prodotti inquinanti;
- l'impianto di specie vegetali aliene ed alloctone.
- calpestare le aree di duna delimitate ;
- manomettere recinzioni o altre delimitazioni, nonché la segnaletica posta a salvaguardia della duna litoranea o di altre specie presenti;

La CDM esistente – 2.L1 (ex B2.1) – ricadente nell'area SIC nelle more di attuazione del Progetto unitario di tutela e valorizzazione, all'inizio della prima stagione balneare successiva all'approvazione del presente PCS dovrà adeguarsi a quanto previsto dalle presenti Norme per quel che riguarda le caratteristiche dello stabilimento di cui al successivo Titolo III, nonché acquisire, in aggiunta ai pareri tecnici, le necessarie autorizzazioni previste per le aree sottoposte a tutela.

c. SIC Fondali di Pezzo – Capo dell'Armi

Ai fine della tutela degli habitat presenti nel SIC, ed in particolare della *Posidonia oceanica* che lo caratterizza, "preliminarmente all'istallazione di qualsiasi opera e sistema di ancoraggio è necessario eseguire lo studio della mappatura del fondale, al fine di determinare la scelta progettuale più idonea e il conseguente carico massimo sostenibile, assicurare il minore ingombro possibile e minimizzare l'impatto ambientale".

A supporto delle scelte e dei criteri progettuali si rimanda allo studio allegato al presente Piano denominato "Analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale".

d. Per l'area oggetto di bonifica individuata dal presente Piano (4.L5) la CDM è subordinata alla preventiva bonifica dell'area da parte del concessionario. In tali casi la durata della concessione potrà essere superiore ai 6 anni e per un massimo di 20 anni in ragione dell'entità degli investimenti necessari.

Le modalità di bonifica dovranno essere espressamente definite nel relativo bando di assegnazione della concessione.

e. Nelle CDM ad uso produttivo (attività legate alla marineria) è obbligatorio l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

f. Nei lotti in CDM che prevedono più usi (4.L5 PO-CR; 7.L1 PO-CR; 10.L2 PO-SI) il posizionamento dei manufatti (tutti o in parte) può essere trasferito in un'unica area interna al lotto stesso, ferme restando le quantità complessive in termini di Rapporto di copertura. Quest'ultimo, in questo caso, va

computato come somma dei rapporti di copertura calcolati singolarmente rispetto alle superficie dei singoli usi.

art. 11. Aree turistico-ricreative-produttive in concessione a privati

- a. Le aree turistico-ricreative-produttive comprendono le aree demaniali marittime già oggetto di CDM o da assegnare mediante bando di evidenza pubblica, per il posizionamento di manufatti adibiti all'esercizio delle attività di cui all'art. 9.
- b. Si articolano in:
 - Stabilimenti balneari - **SB**
 - Spiagge attrezzate - **SA**
 - Chiringuito - **CH**
 - Area per pescatori professionisti - **PP**
 - Stazionamento imbarcazioni - **SI**
 - Punti di ormeggio attrezzati: campi boe e pontili - **PO**
 - Circoli e associazioni sportive e nautiche o onlus - **CS**
 - Aree per attività produttive legate alla marineria (cantieri e rimessaggio) – **CR**

11.1 Stabilimenti balneari - SB

- a. Si intende per stabilimento balneare una struttura con manufatti di facile rimozione ad uso stagionale, o con manufatti di difficile rimozione già esistenti ad uso annuale, posta su area oggetto di CDM, attrezzata per la balneazione e costituita da: zona ristoro e servizi di spiaggia, zona soggiorno all'ombra e arenile libero come di seguito specificati:
 - zona per piccola ristorazione e/o chiosco bar con eventuale vendita di prodotti tipici e artigianali locali, spazio per tavolini, sedie e manufatti per l'ombreggiamento, ed eventualmente annesse zone di intrattenimento e attività ludico-ricreative per il benessere e servizi alla persona.
 - zona per servizi di spiaggia destinata al posizionamento di strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento (servizi igienici e docce, cabine-spogliatoio, deposito, spazio per bagnino e primo soccorso, torretta di salvataggio, manufatti per l'ombreggiamento);
 - zona per soggiorno all'ombra destinata al posizionamento di dispositivi di ombreggiatura, lettini e sedie, posti dopo la fascia di arenile libero;
- b. I manufatti realizzabili sono regolamentati come di seguito:
 - rapporto di copertura: max 10% dell'area in concessione negli ambiti 1 e 3;
 - rapporto di copertura: max 30% dell'area in concessione nell'ambito 2. Tale rapporto potrà essere aumentato di un ulteriore 5% per gli stabilimenti che vogliono conseguire la categoria di 4 stelle marine;
 - superficie pavimentata: max 20% dell'area in concessione;
 - superficie per ombreggiamento: max 50% della superficie pavimentata;
 - altezza: max metri 3,50 per le zone bar e piccolo ristoro; max metri 2,50 per le zone servizi.



- La sistemazione del verde, da realizzare secondo i criteri del successivo [art. 32](#) dovrà essere illustrata nel dettaglio, negli elaborati progettuali.
 - Le superfici coperte che superano l'altezza di metri 1,20 dalla linea di terra del fronte strada, non possono eccedere il 30% del fronte concesso negli ambiti 1 e 3 ed il 40% nell'ambito 2 al fine di non ostacolare le visuali.
- c.** E' consentito (compatibilmente con le caratteristiche strutturali assentite) l'utilizzo della copertura a solarium o per attività turistico-ricreative e d'intrattenimento, senza l'installazione di ulteriori opere fisse ad eccezione di balaustra di sicurezza, con possibilità di sola posa di tavolini e sedie. E' escluso qualsiasi tipo di struttura formante copertura mobile o fissa, nonché qualsiasi struttura costituente impedimento alla visuale e modificazione delle tipologie assentite.
- d.** E' consentito, all'interno dello spazio concessorio assegnato, l'utilizzo di spazi per attività sportive e ricreative su sabbia (campi beach tennis, beach volley, dondoli, scivoli, gonfiabili ecc.) nel rispetto delle normative di sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare nocimento ai bagnanti. E' consentito altresì il noleggio di piccoli natanti privi di motore (pedalò, canoe ecc.) e biciclette.
- e.** Negli antistanti specchi acquei, previa istanza di variazione della CDM è consentito collocare stagionalmente campi di palla a nuoto e piattaforme galleggianti prendisole e per la sosta dei bagnanti, compatibilmente con tutte le condizioni di sicurezza e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo a tali strutture anche funzioni di sicurezza aggiuntive per i nuotatori.
- Le piattaforme galleggianti realizzabili sono regolamentate come di seguito:
- estensione nei limiti del 15% del fronte mare concesso;
 - superficie massima pari al 3% dell'area in concessione per lo stabilimento e comunque non oltre metri quadrati 50,00 per ciascuna piattaforma;
 - distacco dalla battigia tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti e comunque oltre la linea di segnalazione del limite delle acque sicure (profondità d'acqua di metri 1,60);
 - eventuale passerella\pontile di collegamento di larghezza non superiore a metri 2,00;
 - utilizzo esclusivamente nelle ore di balneazione oltre le quali ne dovrà essere interdetto l'accesso;
 - divieto ad effettuare tuffi.
- f.** La gestione e il mantenimento delle attrezzature sono a carico del concessionario.
- g.** Il mantenimento in uso delle strutture degli stabilimenti balneari - annuale o stagionale - è disciplinato dalla CDM; l'utilizzo delle spiagge antistanti e dello specchio acqueo è sempre concesso a carattere stagionale.
- h.** E' facoltà di ogni stabilimento balneare prevedere al suo interno degli spazi "parking dog" ovvero spazi attrezzati per ospitare animali domestici. Tali spazi dovranno essere organizzati nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di comportamento di seguito precisate.

L'accesso alla spiaggia dei conduttori con gli animali dovrà essere autonomo e indipendente rispetto agli accessi allo stabilimento balneare e agli arenili destinati a spiaggia libera; in corrispondenza degli accessi dovranno essere localizzati appositi cartelli informativi sulle regole di comportamento e sulle relative sanzioni per eventuali violazioni e cestini per la raccolta di rifiuti organici.

Lo spazio dovrà essere recintato con rete metallica plastificata di altezza non superiore a metri 1,50 ed attrezzato con teli parasole per l'ombreggiamento degli animali.

L'accesso al mare sarà vietato ma dovrà essere adibita un'area per bagnare e rinfrescare gli animali con acqua corrente.

11.2 Spiaggia attrezzata - SA

- a. Si intende per spiaggia attrezzata un'area oggetto di CDM ad uso stagionale costituita da una zona di soggiorno all'ombra, chiosco bar di facile rimozione con annessi servizi igienici e docce aperte, torretta di salvataggio.
- b. Possono essere rilasciate CDM per soggiorno all'ombra anche in zone accessibili con sola viabilità pedonale pubblica o sottoposta a servitù pubblica.
- c. I manufatti realizzabili sono regolamentati come di seguito:
 - rapporto di copertura: max 5% dell'area in concessione;
 - altezza: metri 3,50;
 - superficie pavimentata: limitata ad una pedana perimetrale al manufatto di larghezza metri 1,50 e ai camminamenti funzionali all'accesso al mare anche da parte dei diversamente abili con le caratteristiche indicate al successivo [art. 22.f](#)
 - Le superfici coperte che superano l'altezza di metri 1,20 dalla linea di terra del fronte strada, non possono eccedere il 30% del fronte concesso.

11.3 Chiringuito - CH

- a. Sono da intendersi manufatti di facile rimozione, ad uso stagionale da localizzare in area oggetto di CDM che coincide con il sedime della pedana perimetrale del manufatto stesso.
- b. Il Chiringuito ha le seguenti dimensioni:
 - superficie: metri quadrati 9,00 (intesa come proiezione del dispositivo di ombreggiamento sul suolo);
 - altezza: metri 3,00;
 - semi-chiuso perimetralmente fino ad altezza massima di metri 1,00;
 - superficie pavimentata: limitata ad una pedana perimetrale al manufatto di larghezza metri 1,20
- c. Il Chiringuito non comporta l'istallazione di sottoservizi ma dovrà essere dotato di sistemi *off grid*, ovvero essere autosufficiente in termini di approvvigionamento idrico ed elettrico e smaltimento reflui.



- d. Possono essere rilasciate CDM per Chiringuito anche in zone accessibili con sola viabilità pedonale pubblica o sottoposte a servitù pubblica.
- e. E' consentito ai Chiringuito oggetto di CDM da 13.CH1 a 13.CH5 localizzati nell'ambito 3 sud – richiedere in concessione lo specchio acqueo antistante per il posizionamento di piattaforme galleggianti attrezzate di cui al successivo art. 19.
- f. Il rilascio della CDM è comunque subordinato all'individuazione di un servizio igienico ad uso pubblico disponibile in prossimità del manufatto o da posizionare, opportunamente schermato, a cura e spese del concessionario. In quest' ultimo caso il servizio igienico dovrà essere ricompreso nella CDM.

11.4 Stazionamento imbarcazioni - SI

- a. Si intende per stazionamento imbarcazioni una zona attrezzata, posta su area oggetto di CDM, per lo stazionamento a secco di natanti, comprensiva di specchio acqueo antistante e corridoio di lancio per il varo e l'alaggio per la sicurezza della libera balneazione nelle aree limitrofe.
- b. È consentita l'istallazione di scivoli mobili e di facile rimozione, di verricelli nonché di manufatti di facile rimozione, ad uso stagionale o annuale, atti a garantire l'esercizio della funzione assegnata quali: box per guardiania, cassa, pronto soccorso sanitario e custodia di oggetti; deposito attrezzi per pulizia spiaggia; servizi igienici.
- c. I manufatti realizzabili sono regolamentati come di seguito:
 - rapporto di copertura: max 5% dell'area in concessione;
 - altezza: max metri 3,50;
 - superficie pavimentata: limitata ai camminamenti necessari per collegare i vari manufatti.
 - Le superfici coperte che superano l'altezza di metri 1,20 dalla linea di terra del fronte strada, non possono eccedere il 30% del fronte concesso al fine di non ostacolare le visuali.
- d. Le aree dovranno essere opportunamente recintate e gestite a carico del concessionario, cui compete anche il servizio di sorveglianza.
Le imbarcazioni poste sull'arenile dovranno essere sopraelevate a mezzo di pali corredati da tacchi laterali, carrelli o invasi ed essere posizionate in modo tale da favorire l'uscita dell'acqua piovana; dovranno altresì essere coperte con telone saldamente fissato all'imbarcazione stessa.
- e. In tali aree non è consentito il deposito o lo stoccaggio, neanche temporaneo, di carburanti, oli combustibili e ogni altro prodotto potenzialmente inquinante per il suolo e le acque e deve inoltre essere evitata qualsiasi forma di inquinamento dell'arenile e dell'ecosistema marino. Tutte le operazioni di sosta, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica e degli addetti ai lavori e per non arrecare danno nelle aree limitrofe.

11.5 Punti di ormeggio attrezzati - PO

- a. Si intende per punto di ormeggio attrezzato, uno specchio acqueo con spiaggia antistante, oggetto di CDM stagionale o annuale (rilasciata previo parere vincolante regionale in caso di concessione annuale – *art. 5.14 PIR*) adibito alla sosta di natanti, attrezzato con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate a costituire un campo boe, e/o con pontili galleggianti.
- b. Nei lotti oggetto di CDM 4.L5 (Pentimele) e 6.L9 (Tempietto) i punti di ormeggio devono essere della tipologia "pontile".
- c. I pontili sono costituiti da elementi galleggianti assemblati e possono essere della tipologia a galleggiamento continuo o discontinuo, collegati al fondale tramite sistemi di ancoraggio flessibili. La tipologia e le dimensioni variano in relazione all'utilizzo, pertanto quelli indicati nella cartografia sono da ritenersi indicativi.

A supporto delle scelte e dei criteri progettuali si rimanda allo studio allegato al presente Piano denominato "Analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale".

Qualora i pontili fruiscano di una CDM stagionale a fine periodo devono essere totalmente dismessi, fatta eccezione per le opere sommerse di ancoraggio.

- d. I punti di ormeggio (campi boe o pontili) devono essere organizzati secondo le tipologie e nel rispetto dei requisiti delle norme di settore. La loro realizzazione è vincolata all'elaborazione di uno specifico studio volto a dimostrare che le soluzioni tecniche adottate non influenzano negativamente le dinamiche del litorale e l'istallazione è effettuata nel rispetto della tutela dei fondali e delle acque e delle normative di settore relativamente agli aspetti di sicurezza per la navigazione.
- e. In particolare, nelle aree interessate dal SIC marino "Fondali di Pezzo – Capo dell'Armi" è necessaria la preliminare mappatura del fondale di cui al precedente [art. 10.c](#) ed in presenza di *Posidonia oceanica*, non è consentito per l'ancoraggio di gavitelli, l'uso di corpi morti in cemento, ancore e catenarie.

Per l'istallazione e il rispetto dei requisiti di sicurezza e la tutela dei fondali si dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al successivo [art. 16](#).

- f. Nella porzione di spiaggia antistante è consentita la realizzazione dei servizi complementari alla nautica da diporto, con di manufatti di facile rimozione, ad uso stagionale o annuale per l'esercizio della funzione assegnata quali: box per guardiania, cassa, pronto soccorso sanitario e custodia di oggetti; deposito attrezzi per pulizia spiaggia; servizi igienici ed eventuale chiosco bar con i parametri seguenti:
 - rapporto di copertura: max 10% dell'area in concessione;
 - altezza: max metri 3,50;
 - superficie pavimentata: limitata ai camminamenti necessari per collegare i vari manufatti.
 - Le superfici coperte che superano l'altezza di metri 1,20 dalla linea di terra del fronte strada, non possono eccedere il 30% del fronte concesso al fine di non ostacolare le visuali.



11.6 Aree per pescatori professionisti e loro organizzazioni - PP

- a.** Zona attrezzata, posta su area oggetto di CDM, per lo stazionamento di piccole imbarcazioni da pesca, comprensiva di specchio acqueo antistante, con corridoio di atterraggio opportunamente delimitato per non pregiudicare la libera balneazione delle aree limitrofe.
Il rilascio della CDM e l'utilizzo dell'area sono riservati a cooperative, imprese da pesca o singoli pescatori professionisti regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese da pesca e nel Registro dei Pescatori professionisti, in possesso di tesserino rilasciato dalla competente Autorità Marittima.
- b.** È consentita l'installazione di verricelli e scivoli mobili di facile rimozione, nonché di manufatti di facile rimozione, ad uso stagionale o annuale, atti a garantire l'esercizio della funzione assegnata quali: deposito per attrezzature, ed eventualmente un piccolo chiosco destinato, previo autorizzazione, alla vendita del pesce, o alla vendita e al consumo.
- c.** I manufatti realizzabili sono regolamentati come di seguito:
 - rapporto di copertura coperta: max 10% dell'area in concessione;
 - altezza: max metri 3,50.
 - Le superfici coperte che superano l'altezza di metri 1,20 dalla linea di terra del fronte strada, non possono eccedere il 30% del fronte concesso al fine di non ostacolare le visuali.
- d.** Non è consentito il deposito e lo stoccaggio, neanche temporaneo, di carburanti e oli combustibili e di ogni altro prodotto potenzialmente inquinante per il suolo e per le acque e deve inoltre essere evitata qualsiasi forma di inquinamento dell'arenile e dell'ecosistema marino e di distruzione della biodiversità.

11.7 Aree per circoli e associazioni sportive e Onlus - CS

- a.** Area comprensiva di spiaggia e corridoio di atterraggio antistante, oggetto di CDM, per l'espletamento di sport da spiaggia, manifestazioni sportive, attività ludiche, ricreative e/o culturali, attività socio-assistenziale per persone diversamente abili, e stazionamento imbarcazioni, a favore di Enti o associazioni istituzionalmente competenti, regolarmente iscritti al CONI, alla FIN o alla FIV ecc., e associazioni Onlus.
- b.** E' consentita oltre l'installazione di scivolo mobile e pontili, la realizzazione di manufatti di facile rimozione, ad uso stagionale o annuale, per l'esercizio delle seguenti attività: deposito attrezzature connesse allo sport praticato, sale per corsi teorici legati alla pratica sportiva e per la sicurezza in mare, sale riunioni, uffici, box bar e piccolo ristoro, servizi igienici, pronto soccorso, installazione di attrezzature per utenti diversamente abili.
E' consentito altresì lo svolgimento di eventi culturali e manifestazioni.
- c.** I manufatti realizzabili sono regolamentati come di seguito:
 - rapporto di copertura: max 20% dell'area in concessione;
 - altezza: max metri 3,50;
 - superficie pavimentata: max 10% della superficie concessa.
 - Le superfici coperte che superano l'altezza di metri 1,20 dalla linea di terra del fronte strada, non possono eccedere il 30% del fronte concesso al fine di non ostacolare le visuali.

- d. Per le concessioni in cui è prevista l'attività di tavole a vela (windsurf) e tavole con aquilone (kite-surf) i corridoi di atterraggio devono avere forma ad imbuto con le seguenti dimensioni:
- all'imbocco: larghezza metri 40,00;
 - alla profondità di metri 150,00: larghezza metri 80,00.

11.8 Aree per attività produttive legate alla marineria - CR

- a. Aree oggetto di CDM annuale destinate a cantieri navali, al rimessaggio, ad officine riparazione, allo stazionamento, alla commercializzazione e noleggio di natanti, comprensiva di scivolo mobile e corridoio per il varo e l'alaggio dei soli natanti presenti nel cantiere.
- b. Nelle aree oggetto di nuova CDM i manufatti realizzabili sono regolamentati come di seguito:
- rapporto di copertura: max 30% dell'area in concessione;
 - altezza: max metri 8,00;
 - superficie pavimentata: max 40% dell'area in concessione.
- c. Tutte le lavorazioni e le operazioni di lavaggio e rimessaggio delle imbarcazioni devono avvenire nel rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, senza l'utilizzo di saponi o sostanze chimiche e smaltendo eventuali oli esausti o pezzi di ricambio in modo idoneo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- d. Nei lotti oggetto di CDM 4.L5 (Pentimele) e 7.L1 (Parco Lineare Sud) è possibile realizzare un punto di rifornimento carburante, previa autorizzazione e nel rispetto delle normative di settore.

art. 12. Aree turistico – ricreative – produttive in concessione al Comune o ad altri Enti di diritto pubblico

Aree del Demanio Marittimo per le quali trattiene la CDM il Comune o altri enti di diritto pubblico per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Stabilimenti balneari comunali - **SBC**
- Area per stazionamento imbarcazioni a scopo sociale - **SIs**
- Casa del pescatore - **CP**
- Chioschi esistenti (Water Front) - **CW**
- Parcheggi autovetture e sosta camper - **Pkc**
- Lega Navale – **LN**

12.1 Stabilimenti balneari comunali - SBC

All'interno dell'ambito 2 – Water Front della città – insistono due stabilimenti balneari di proprietà comunale:



- a. Lido Comunale
La struttura del Lido Comunale comprende una serie di manufatti e di spazi, in parte ricadente in area demaniale marittima in parte su suolo comunale. Ai fini di un recupero del suo ruolo di centralità e di uso continuo durante l'intero anno, vanno incentivate e favorite le attività sportive e del benessere, ricreative e culturali, gli usi temporanei e gli eventi attraverso un progetto unitario volto a rendere la struttura maggiormente fruibile e accessibile e a caratterizzarla come una centralità polifunzionale.
- b. Lido Parco Lineare sud
La struttura è attualmente in corso di realizzazione. Sarà adibita a stabilimento balneare con eventuale possibilità di svolgere attività ricreative e culturali e usi temporanei.
- c. Per entrambi le strutture va previsto uno specifico [Disciplinare Comunale](#) su gli usi e le modalità di gestione.

12.2 Stazionamento imbarcazioni a scopo sociale- SIs

- a. Area comprensiva di spiaggia e specchio acqueo antistante per installazione campo boe, con le medesime caratteristiche e destinazioni di cui al precedente [art. 11.4](#) con funzioni sociali e senza scopo di lucro.
- b. Il Comune riconosce alle attività legate al mare una funzione sociale e pertanto, per apposite aree aggiuntive a quelle già disponibili in concessione a privati, definisce un progetto di utilizzo, la cui realizzazione (recinzione, verricelli, scivolo, corridoio, ecc.), è effettuata dall'Amministrazione Comunale.
- c. L'utilizzo è riservato ai residenti nel Comune di Reggio Calabria appartenenti a categorie svantaggiate secondo criteri definiti a priori ed individuati a seguito di procedura di selezione pubblica, ed è subordinato al versamento di un contributo agevolato.
- d. Ai singoli assegnatari di posto barca sull'arenile è consentito l'utilizzo di un gavitello posto all'interno del campo boe antistante.
- e. L'individuazione del numero, della disposizione dei posti barca sull'arenile e delle regole di utilizzo è demandata ad un progetto di utilizzo a cura dell'Amministrazione Comunale.

12.3 Casa del Pescatore - CP

La struttura, parte integrante del progetto del Parco Lineare sud, è attualmente in corso di realizzazione e comprende oltre spazi di aggregazione sociale, spazi per il rimessaggio delle imbarcazioni e depositi.

L'utilizzo è riservato a pescatori professionisti e dilettanti; l'occupazione dei posti barca sarà disciplinato da apposito [Disciplinare Comunale](#).

12.4 Chioschi esistenti - CW

Manufatti di facile rimozione posti nell'ambito 2 – Water Front della città- in CDM al Comune, per attività di vendita e somministrazione di bevande, da affidare in gestione a privati.

12.5 Area per parcheggi autovetture e sosta camper – Pkc

Area pubbliche per la sosta di autovetture, cicli, motocicli e camper da realizzare nell'ambito 3 – Le spiagge del vento sulla base di uno specifico progetto di dettaglio per iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

Dovranno essere adottati materiali ecocompatibili ed in particolare pavimentazioni con un alto grado di permeabilità quali ghiaia, terra stabilizzata, o altro materiale naturale escludendo quindi bitume e calcestruzzo gettato in opera; se non presenti, dovranno essere previste alberature e vegetazione tali da garantire l'ombreggiamento ed evitare il surriscaldamento a seguito dell'irraggiamento solare; dovranno essere previsti adeguati sistemi per la raccolta delle acque meteoriche e per l'illuminazione dovranno essere favoriti i sistemi ad energia solare.

12.6 Lega Navale - LN

Area antistante la sede della Lega Navale già esistente a Pellaro (esterna all'area demaniale) (LN.02) destinata al completamento ed al migliore svolgimento delle attività della Lega stessa, e area in località Archi (LN.01). Le aree oggetto di CDM sono comprensive di spiaggia, di scivolo (in L.01 fisso già esistente) e corridoio di atterraggio antistante avente le dimensioni di cui al precedente art. 11.7.d, nonché specchio acqueo e punto di ormeggio. E' consentito utilizzare le aree oltre che per lo stazionamento delle imbarcazioni esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 L.R. 17/05 con esclusione di ogni attività a scopo di lucro.

CAPO III**AREE NON OGGETTO DI CONCESSIONE****art. 13. Aree che non possono essere date in concessione**

- a. Aree demaniali marittime nelle quali non è previsto il rilascio di CDM, e destinate ai seguenti usi:
- Spiaggia per la libera balneazione
 - Corridoi di alaggio e varo - **Cav**
 - Area di interesse naturalistico di Punta Pellaro
 - Aree pubbliche attrezzate esistenti
 - Aree pubbliche attrezzate di progetto
 - Aree ludico –ricreative –sportive – **LRS**
 - Il Mirador - **M**
 - Il Parco Natura – **PN**
 - Parcheggi- **P**
 - Aree da riqualificare

13.1 Spiaggia per la libera balneazione

- a. E' la parte di spiaggia liberamente e gratuitamente fruibile per la balneazione, pertanto non è ammesso il rilascio di alcun tipo di CDM per il posizionamento di manufatti per usi e attività di cui agli artt. precedenti.



- b. E' consentito ai liberi fruitori, durante le ore diurne, posizionare ombrelloni, sedie sdraio o altre attrezzature, da rimuovere obbligatoriamente al tramonto del sole e comunque nel rispetto delle Ordinanze balneari emanate dal Comune e dall'Autorità marittima competente per territorio di Reggio Calabria.
- c. Il Comune garantisce, in ogni ambito, l'installazione di un congruo numero di docce e servizi igienici; garantisce altresì il decoro, l'igiene, la pulizia e la sicurezza della balneazione; in caso di effettiva difficoltà a fornire quest'ultimo servizio provvede all'installazione di apposita cartellonistica informativa con specifica dicitura e con indicazione sulle norme comportamentali dei fruitori.
- d. E' facoltà del Comune provvedere alle dotazioni dei servizi minimi di cui sopra, anche mediante "Accordi di collaborazione" con singoli cittadini e/o associazioni.
- e. È ammesso l'uso temporaneo, per una durata massima di 30 giorni, di porzioni di spiaggia da destinare a eventi occasionali e manifestazioni di carattere temporaneo quali spettacoli, eventi sportivi o musicali e culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture di facile rimozione, purché tali eventi siano senza fini di lucro, non modifichino lo stato originario dei luoghi e, alla conclusione dell'evento, vengano rimossi tutti i manufatti e le strutture, integralmente in ogni loro parte.

13.2 Corridoi di alaggio e varo - Cav

- a. Porzione di spiaggia attrezzata per il libero alaggio e varo delle imbarcazioni, comprendente uno spazio laterale per la manovra dei veicoli e la relativa sosta regolamentata per il tempo necessario ad effettuare le operazioni, ed attrezzata con verricello.
- b. Lo scivolo dovrà essere realizzato nel rispetto delle indicazioni di cui al successivo [art. 18](#).
- c. La realizzazione è a carico dell'Amministrazione Comunale.

13.3 Area di interesse naturalistico di Punta Pellaro

- a. L'area è localizzata nella parte sud della fascia demaniale ed è riconosciuta "area di particolare pregio naturalistico e paesaggistico" con Delibera di Giunta Comunale n. 761 del 29.11.2005.
- b. Il Comune, ai fini della conservazione e della tutela dei valori naturalistici garantisce direttamente, o mediante "Accordi di collaborazione" con Associazioni ambientaliste riconosciute, la realizzazione di passerelle in legno sopraelevate, la delimitazione delle dune con staccionate (canne o legname) e la recinzione della vegetazione (con palo e corda); provvede al posizionamento di apposita cartellonistica informativa-divulgativa sulle valenze ambientali e naturalistiche dell'ambiente di spiaggia per sensibilizzare i fruitori; promuove altresì attività, senza fine di lucro, che conciliano la fruizione turistica – balneare con la conservazione dei valori

naturalistici presenti quali: attività didattiche e divulgative, di ricerca scientifica, attività sub-acquee, pesca non distruttiva.

- c. In tale area, è vietata qualsiasi attività che viola l'integrità dell'ambiente naturale ed in particolare non è ammesso:
- il libero transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli in genere;
 - il livellamento della spiaggia con mezzi meccanici.
 - la messa a dimora di strutture e manufatti, anche temporanei, non coerenti con le attività previste per la fruizione del sito;
 - l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali nonché l'alterazione della flora e della vegetazione naturale;
 - l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade se non autorizzati;
 - lo sversamento di reflui e prodotti inquinanti;
 - l'impianto di specie vegetali aliene ed alloctone.

13.4 Aree pubbliche attrezzate esistenti

- a. Aree pubbliche ricadenti nel Demanio Marittimo adibite prevalentemente a camminamenti pedonali e ciclabili, sistemate a verde e con elementi di arredo urbano (panchine, fontanelle, cestini, illuminazione, ecc.).
Rientrano in tale categoria:
- Lungomare Gallico
 - Lungomare Catona
 - Lungomare Italo Falcomatà
 - Parco lineare sud (in corso di attuazione)
- b. In tali aree è consentita l'installazione di strutture temporanee e impianti di facile rimozione (gazebo e/o chioschi bar, giochi per bambini, giostre, playground, drive in, servizi igienici, ecc.) necessari per lo svolgimento di manifestazioni occasionali quali concerti, spettacoli culturali, spazi lettura, manifestazioni sportive e attività fieristiche e ricreative o per iniziativa dell'Amministrazione Comunale e da questa direttamente gestite o, se ritenuto necessario, realizzate e affidate a terzi nel rispetto della destinazione d'uso indicata dall'Ente stesso mediante procedure di affidamento ad evidenza pubblica.
- c. Nell'ambito 2 – il Water Front della città – dal Lido comunale al terminale del Parco Lineare sud, sono incentivate le attività motorie e sportive accessibili ad una gratuita fruizione, a l'aspetto della salute e del benessere dei cittadini. E' previsto, tramite uno specifico progetto, con un processo partecipativo aperto ad associazioni, istituzioni sanitarie e sportive e la cittadinanza attiva, il posizionamento di attrezzature per lo sport-fitness (**percorso sport-fitness**); tali attrezzature possono essere realizzate, gestite e mantenute direttamente dal Comune o tramite **"Accordi di collaborazione"** con associazioni sportive pubbliche o private che ne garantiscano la pubblica fruizione.



13.5 Aree pubbliche attrezzate di progetto

- a. Aree pubbliche da realizzare sulla base di uno specifico progetto di dettaglio per iniziativa dell'Amministrazione Comunale e da questa direttamente gestite o, se ritenuto necessario, realizzate e affidate in gestione a soggetti all'uopo individuati, mediante procedure di affidamento ad evidenza pubblica, nel rispetto delle destinazione d'uso indicate.

Si articolano in:

▪ **Aree ludico – ricreative - sportive - LRS**

Negli ambiti 1 e 3 – Borghi marinari e Spiagge del vento - è prevista la realizzazione di aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive, quali calcetto, beach volley, beach soccer, beach tennis, ecc. e/o ludico ricreative.

Le opere necessarie devono essere realizzate con componenti amovibili e nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative di settore.

E' consentita l'installazione di strutture mobili e di modeste entità per lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra quali: camminamenti, pedane, tende ombreggianti con altezza massima pari a metri 3,00 dal piano dell'arenile, attrezzature per il montaggio dei campi da gioco e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività sportive.

In caso di affidamento della gestione a soggetti terzi questi dovranno garantire la manutenzione del verde, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature ecc. nonché la pulizia e la raccolta dei rifiuti e quant'altro necessario per mantenere il decoro dell'area.

▪ **Il Mirador – M**

Nell'ambito 2 – Water Front della città - è prevista l'installazione di un pontile galleggiante da realizzare sulla base di apposito progetto. Dovrà comunque avere la superficie calpestabile in legno ed essere improntato alla massima semplicità architettonica, privo di sovrastrutture di qualsiasi genere a meno del parapetto di protezione.

▪ **Il Parco natura - Pn**

Nell'ambito 3 – Le spiagge del vento – è prevista la realizzazione di un Parco natura, in parte compreso nel SIC Spiagge di Catona da realizzare sulla base di uno specifico progetto. Si caratterizza come un piccolo parco pubblico con finalità didattiche e divulgative dei valori del SIC da realizzare con arredi e percorsi a basso impatto paesaggistico e con gli opportuni accorgimenti a protezione degli habitat presenti.

- b. La realizzazione dei manufatti e delle aree di cui ai commi precedenti, dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzare materiali ecocompatibili;
- favorire il drenaggio delle acque meteoriche attraverso sistemi a dispersione per infiltrazione naturale nel terreno;
- utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per contrastare il fenomeno del dilavamento superficiale e garantire una buona permeabilità delle pavimentazioni.

13.6 Parcheggi

Aree pubbliche per la sosta di autovetture, cicli e motocicli da realizzare con le caratteristiche di cui al precedente art. 12.5

13.7 Aree da riqualificare

- a. Sono aree del Demanio Marittimo interessate da differenti e a volte concomitanti fenomeni di degrado quali la presenza di rifiuti, il degrado della vegetazione, il sottoutilizzo e l'abbandono o la presenza di manufatti senza titolo concessorio, in uso o semidistrutti.
- b. In tali aree, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale sono da prevedere: interventi di recupero ambientale e di rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate dai fenomeni di degrado; o interventi di riqualificazione funzionale atti a ripristinare lo stato dei luoghi nel caso di occupazioni con manufatti senza titolo concessorio. In seguito a tali interventi le aree saranno destinate di norma a Spiaggia Libera o ad uso pubblico sulla base di un progetto redatto dall'Amministrazione Comunale; nel lotto LRS.04, a riqualificazione effettuata la destinazione sarà Ludico ricreativa sportiva per come all'art. 13.5

13.8 Aree per altri usi in consegna ad Enti Pubblici

Aree e/o edifici sul Demanio Marittimo in consegna ad Enti Pubblici ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione o in locazione ad essi per lo svolgimento di servizi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione originaria.

CAPO IV NORME COMUNI

art. 14. Arenile libero

Al fine di garantire la sicurezza e il libero transito va sempre mantenuta libera la fascia di metri 5,00 come definita al precedente art. 7. Pertanto è vietato il posizionamento, anche temporaneo, di attrezzature di ogni tipologia (ombrelloni, sdraio, lettini, strutture per l'ombreggio e la sosta dei natanti) esclusi i natanti per il salvataggio.

art. 15. Galleggianti di segnalazione per la sicurezza della balneazione

- a. In relazione al tipo di segnalazione ed alle disposizioni dell'Ordinanza della Capitaneria di porto n. 18/17 i galleggianti dovranno essere:
 - di colore rosso – arancione disposti parallelamente alla linea di costa, ad una distanza massima di 50 m l'uno dall'altro per indicare il limite di 150 m delle zone riservate alla balneazione;
 - di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, ad una distanza massima di m 5 l'uno dall'altro e collegati tra loro con sagola galleggiante per indicare, in corrispondenza della profondità massima di m 1,60, il limite delle acque sicure;



- di colore bianco, disposti perpendicolare alla costa, ad una distanza massima di m 20 l'uno dall'altro e collegati tra loro con sagola galleggiante per separare i corridoi di lancio (con divieto di balneazione) dalle acque riservate alla balneazione.

I galleggianti sopra indicati devono essere installati a cura dei concessionari negli specchi acquei antistanti le aree in CDM e a cura dell'Amministrazione Comunale negli specchi acquei antistanti le spiagge libere e rimossi al termine della stagione balneare.

- b. Sui predetti galleggianti è vietato l'ormeggio.

art. 16. Gavitelli

- a. I gavitelli singoli ovvero non compresi nei punti di ormeggio attrezzato (campi boe) possono essere posizionati, previo rilascio di singola CDM, ad una distanza non inferiore a 150 m dalla linea di battigia, negli specchi acquei antistanti le spiagge libere o le spiagge in CDM. Distanze inferiori a 150 m dalla battigia possono essere autorizzate solo in presenza di giustificata motivazione supportata da adeguata valutazione tecnico-scientifica basata sulla considerazione delle profondità marine.
- b. Sui gavitelli dovranno essere riportati gli estremi della CDM.
- c. L'ancoraggio, sia per i gavitelli singoli che per quelli costituenti un campo boe, per tutta l'estensione del litorale, in virtù della presenza del SIC denominato da Punta Pezzo a Capo dell'Armi, caratterizzato dalla presenza di *Posidonia oceanica*, deve essere realizzato con elementi che evitano il trascinarsi e preferibilmente mediante i seguenti sistemi:
 - con molle, eliche o spirali avvitate al fondale (in presenza di praterie di *Posidonia* e su fondi sabbiosi);
 - con anelli di acciai portati da barra e staffe e cementati sul fondale (in presenza di fondi duri);
 - con ancore ad espansione inserite nel fondale (in presenza di fondi sabbiosi misti a praterie di *Posidonia*).È consentito l'utilizzo di catenarie in tensione attraverso apposito galleggiante sommerso o semisommerso ("jumper").

art. 17. Corridoio di lancio e atterraggio

- a. Nelle aree in CDM in cui è previsto il varo e l'alaggio di unità da diporto a motore, a vela e di tavole a vela il concessionario deve predisporre appositi corridoi di lancio, al fine di non interferire con la libera balneazione, con le seguenti caratteristiche minime:
 - larghezza non inferiore a 10 m. Tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione stessa;
 - sviluppo in lunghezza pari alla zona di mare riservata alla balneazione (metri 150 dalle spiagge);
 - segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui galleggianti di delimitazione;

- b. apposizione, su ogni galleggiante, della dicitura "Corridoio di lancio natanti – divieto di balneazione". Tale dicitura dovrà inoltre essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza del corridoio di lancio.
- c. I corridoi di lancio riportati sugli elaborati grafici sono da ritenersi indicativi, sia per dimensione che per localizzazione all'interno della CDM.

art. 18. Scivolo

- a. Gli scivoli possono essere installati previo rilascio di autorizzazione.
- b. Possono avere larghezza massima di metri 3,00 ed essere realizzati con superficie in listoni di legno o lamiera di spessore adeguato all'uso carrabile e sottostruttura con elementi rimovibili in calcestruzzo prefabbricato o acciaio su sottofondo drenante per garantire il deflusso delle acque.

art. 19. Piattaforme galleggianti

Sono costituite da elementi modulari galleggianti opportunamente predisposti a formare continuità con l'arenile e/o le barriere difensive, o isolate a servizio degli stabilimenti balneari e dei chiringuiti. Possono essere ad uso "prendisole" o "attrezzate" con sistemi di ombreggiamento e sdraio.

A supporto delle scelte e dei criteri progettuali si rimanda allo studio allegato al presente Piano denominato "Analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale".

art. 20. Spiaggia animal friendly

- a. Area del Demanio Marittimo per la libera fruizione con animali di affezione durante la stagione balneare.
- b. Il Comune garantisce tale possibilità negli ambiti 1 e 3 negli spazi indicati negli elaborati n. 2 del Quadro Programmatico, direttamente o tramite "Accordi di collaborazione" con cittadini attivi provvede alla delimitazione, alla segnalazione con apposita cartellonistica e alla localizzazione di distributori di palette e sacchetti igienici e cestini di raccolta.
- c. I proprietari degli animali hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia del sito e rispettare le regole di fruizione dell'area espressamente indicate nella cartellonistica.
- d. Gli animali domestici potranno fare il bagno in mare, nello specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia designato opportunamente delimitato con galleggianti di segnalazione.

art. 21. Lavori sull'arenile. Pulizia spiaggia. Raccolta rifiuti

- a. La sistemazione dei tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, in assenza di CDM confinanti è a carico dell'Amministrazione Comunale che ne cura direttamente, o tramite "Accordi di collaborazione" con cittadini attivi, anche la pulizia stagionale e periodica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.



- b. La sistemazione della spiaggia oggetto di CDM finalizzata al livellamento e alla pulizia stagionale per le operazioni di montaggio e smontaggio dei manufatti è a carico del concessionario.

Le operazioni di montaggio possono essere effettuate nei 30 giorni precedenti il periodo di uso indicato nella CDM; quelle di smontaggio nei 30 giorni successivi alla conclusione del periodo di uso indicato nella CDM, escludendo in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa.

Per il livellamento è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente nella quale dovrà essere indicato il giorno/i, l'ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo/i utilizzato/i per le operazioni interessate.

I rifiuti risultanti da tali operazioni devono essere opportunamente differenziati e conferiti all'isola ecologica.

- c. Nell'arenile compreso nel SIC di Catona e nell'area naturalistica di Pellaro non è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici per il livellamento e la pulizia della spiaggia.
- d. Su tutto l'arenile l'eventuale allontanamento dei residui di Posidonia sedimentata può avvenire esclusivamente con mezzi manuali, provvedendo all'allontanamento della Posidonia dalla spiaggia e all'accumulo dei depositi sul piede della duna, evitando così la rimozione e il trasporto in impianti di smaltimento o trattamento autorizzati.
- e. E' consentito, previa autorizzazione, effettuare interventi stagionali di ripascimento morbido con trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o con materiale di diversa provenienza che comporti una movimentazione di inerti non superiore a 10 metri cubi per metro lineare /anno.
Ove possibile è sempre preferibile l'utilizzo di materiale sedimentato nell'alveo delle fiumare prossime alla zona in concessione. Il materiale utilizzato deve comunque avere granulometria non inferiore a quella già presente in situ.
- f. Nelle operazioni di sistemazione dell'arenile sono comunque vietati interventi che pregiudichino lo stato di qualità dei luoghi o che possano generare processi di dilavamento ed erosione della costa; che comportino la riduzione o la distruzione delle formazioni dunali, quale che sia il loro stadio evolutivo; che provochino l'alterazione della flora e della vegetazione esistente.
- g. La pulizia periodica ed il decoro delle aree in concessione e dell'antistante arenile di libero transito sono a carico del concessionario che dovrà garantirli anche nel tratto di spiaggia adiacente a quello assegnato per una profondità di metri 25,00 da entrambi i lati.
Nell'ambito della CDM devono essere previsti in fase di progetto adeguati spazi per il deposito dei rifiuti da smaltire, posti sul lato della pubblica via e adeguatamente schermati.

art. 22. Percorsi e accessi alla spiaggia

- a. Negli elaborati n. 2 del Quadro Programmatico sono evidenziati gli accessi alla spiaggia, i percorsi esistenti e quelli di nuova previsione.

- b. Dove si verificano situazioni di inaccessibilità all'area demaniale, sono altresì indicati possibili percorsi che con successivi atti l'Amministrazione Comunale potrà realizzare previa costituzione di pubblica servitù di pubblico passaggio o esproprio.
- c. Nel caso di realizzazione di nuova viabilità in prossimità di corpi dunali si dovranno utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica nonché tutti gli accorgimenti necessari per contrastare il fenomeno del dilavamento superficiale e garantire una buona permeabilità delle pavimentazioni utilizzate, prediligendo l'uso di materiali ecocompatibili, limitando allo stretto indispensabile l'uso di conglomerati cementizi o asfalti.
- d. L'utilizzo di percorsi e accessi attraverso sottopassi esistenti o da ripristinare è subordinata all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza degli stessi.
- e. Non è ammessa l'apertura di accessi privati prospicienti la spiaggia.
- f. E' sempre consentito il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia attraverso le singole aree in concessione (sia quelle vigenti che quelle da assegnare), nelle quali vanno previsti appositi varchi di larghezza minima metri 1,50 con caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone diversamente abili. Tali varchi dovranno essere mantenuti liberi ed in corrispondenza di essi va segnalato l'accesso alla spiaggia libera con cartellonistica ben visibile.
- g. L'accesso alle singole CDM dalla viabilità pubblica (pedonale o carrabile) è a carico del concessionario che dovrà garantire anche l'accesso alla battigia attraverso l'installazione di un percorso pedonale.
- h. L'accessibilità ai singoli stabilimenti, per le operazioni di montaggio /smontaggio e carico/scarico degli approvvigionamenti è disciplinata da apposita Ordinanza sindacale che ne limita la possibilità agli orari di minore presenza di persone e attività.
Nelle aree dove è prevista accessibilità solo pedonale, per l'esecuzione di tali operazioni è necessaria apposita autorizzazione che disciplina le modalità e transito dei mezzi.

art. 23. Accessibilità senza barriere

- a. Il PCS considera il tema dell'accessibilità nel senso ampio e mira pertanto alla riduzione sia delle barriere architettoniche che di quelle percettive per favorire la fruizione della spiaggia sia ai portatori di deficit motori che a quelli con deficit sensoriali visivi.
- b. I concessionari pertanto secondo le prescrizioni contenute nel D.M. n. 236/1989 di attuazione della Legge n.13/1989 e alla L. n.104/1992 dovranno garantire:
 - l'accesso allo stabilimento e al mare;
 - percorsi facilitati e percorsi tattili dotati di sistemi sul calpestio per agevolare l'orientamento la fruizione dello stabilimento e il raggiungimento della spiaggia alle persone non vedenti o ipovedenti;
 - almeno due ombrelloni localizzati in adiacenza al percorso principale di cui, almeno uno attrezzabile con apposita pedana per l'accesso e la sosta di persone su sedia a ruote;



- apposita sedia a ruote da spiaggia per consentire (anche con l'ausilio del personale) l'accessibilità al mare e la possibilità di fare il bagno.
 - almeno un servizio igienico e/o una cabina spogliatoio adeguatamente dimensionati.
- c. Dovranno essere adottate quanto più possibile, soluzioni architettoniche che fanno riferimento a criteri di inclusività ed evitate sovrastrutture aggiunte.

art. 24. Illuminazione e insegne

- a. L'illuminazione dovrà essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento ed inquinamento luminoso, pertanto i corpi illuminanti devono essere rivolti verso il basso.
- b. In particolare nell'area SIC di Catona e nell'area naturalistica di Punta Pellaro si dovranno unire le esigenze turistiche e di sicurezza con la naturalità dei luoghi stessi contenendo le sorgenti luminose ed utilizzando corpi illuminanti con luce neutra.
- c. In tutti gli ambiti le insegne dovranno avere illuminazione indiretta ed essere in legno, plexiglass, metallo o telo plasticato antiriflettente. Dovranno essere collocate all'interno del limite della CDM preferibilmente in aderenza o direttamente sul manufatto principale.
- d. Sono vietate le insegne retro illuminanti al neon e le insegne poste a bandiera.

art. 25. Emissioni sonore

- a. Il concessionario nello svolgimento delle attività è obbligato al rispetto dei valori limite di emissione e di immissione (v. art. 2 L. 447/95) come definiti al D.P.C.M. 1 marzo 1991 o definiti dal Piano di Classificazione Acustica.
- b. E' altresì obbligato a rispettare gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale attraverso il Regolamento di Polizia Urbana o altro provvedimento normativo, durante i quali vanno ridotte le emissioni sonore che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

art. 26. Segnaletica informativa

- a. Il concessionario in prossimità dell'accesso principale alla CDM, in posizione ben visibile, dovrà posizionare una bacheca o uno schermo digitale riportante avvisi turistici, ordinanze ecc. nonché, obbligatoriamente i dati relativi alle analisi sulla qualità delle acque di balneazione, le date di inizio e fine della stagione balneare e la classe (n. di stelle) dello stabilimento.
- b. Nella linea compresa fra la fascia di arenile libero e la fascia di soggiorno all'ombra dovranno essere posti cartelli bifacciali riportanti il divieto di comportamenti e attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone, dei mezzi di servizio e di soccorso.
- c. Dovranno essere chiaramente indicate le zone di Spiaggia Libera, i servizi puntuali (pronto soccorso, wc, ecc.) e gli eventuali divieti.

- d. Il Comune, in corrispondenza dei varchi di accesso alla spiaggia, dovrà posizionare un cartello recante l'indicazione "Spiaggia libera", i divieti e le sanzioni, nonché, qualora non sia garantito il servizio di vigilanza e salvataggio provvederà ad installare cartelli monitori con la dicitura "Attenzione balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio".
- e. La segnaletica informativa dovrà essere predisposta in almeno in due lingue oltre l'italiano.

art. 27. Divieti

- a. E' vietato lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo sul Demanio Marittimo al di fuori delle aree specificatamente destinate a tale scopo.
- b. E' vietato effettuare operazioni di carico e scarico degli approvvigionamenti ai singoli stabilimenti al di fuori degli orari previsti da apposita Ordinanza sindacale. Tali operazioni devono in ogni caso essere effettuate negli orari di minore presenza di persone e attività.
- c. E' vietato transitare con mezzi carrabili nelle aree prive di viabilità carrabile. Nelle strada nelle quali è consentito solo il passaggio pedonale, per le necessarie operazioni di montaggio e smontaggio di manufatti assenti, nonché per l'approvvigionamento delle merci è necessaria specifica autorizzazione comunale.
- d. E' vietato esercitare l'attività di pesca da terra al di fuori degli orari stabiliti dalla Capitaneria di Porto.



TITOLO III

NORME E CARATTERISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

CAPO UNICO

art. 28. Caratteristiche tipologiche dei manufatti

- a. Nelle aree del Demanio Marittimo è consentita esclusivamente la realizzazione di manufatti di "facile rimozione", come definite nel precedente [art. 7](#).
- b. Per l'espletamento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, sono ammessi, all'interno delle aree affidate in concessione, i seguenti manufatti rispondenti ai requisiti minimi previsti dalle norme di settore:

1) Piccolo ristoro

Manufatto destinato a ristorazione dimensionato in modo da ospitare al suo interno una cucina o laboratorio, i servizi igienici (almeno uno per il personale e uno per gli utenti), il deposito per le attrezzature e la merce, e la zona per il posizionamento di sedie e tavoli eventualmente ombreggiata con le strutture di cui al successivo punto 4).

Dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria.

2) Chiosco bar

Manufatto destinato alla vendita di cibi e bevande e attrezzato con piccolo deposito per la merce.

3) Chiringuito

Manufatto leggero prefabbricato o realizzato in opera con struttura lignea o metallica e copertura fissa con lamelle frangisole, o fibre vegetali (paglia, cocco, incannucciati ecc.), destinato alla vendita di cibi e bevande da asporto.

4) Manufatti per l'ombreggiamento

Ombrelloni, pergolati o tensostrutture, di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare direttamente sulla sabbia o sulle pedane in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una altezza non superiore a metri 3,00.

Il pergolato avrà strutture realizzate mediante pilastri e travetti con sezione quadrata adeguatamente ancorati alle pedane mediante sistemi in acciaio o infissi sul terreno. L'ombreggiatura del pergolato potrà essere realizzata con lamelle frangisole in legno, cannucciato, o attraverso teli in tessuto naturale o piante rampicanti.

La tensostruttura/gazebo avrà struttura in legno o acciaio, con altezza massima dall'arenile di metri 4,50 e copertura in telo rimovibile.

5) Servizi igienici

I servizi igienici potranno essere annessi alla struttura principale o essere manufatti con corpo di fabbrica autonomo. Dovranno avere in ogni caso le medesime caratteristiche tipologiche ed estetiche della struttura principale.

E' obbligatorio per ogni CDM l'inserimento di almeno un blocco servizi igienici costituito da n. 2 wc con antibagno e n. 1 wc accessibile dai diversamente abili che, se opportunamente arredato, potrà assolvere anche la funzione di cabina spogliatoio. Nel caso di Chioschi con blocco servizi annesso, questo potrà essere costituito da un unico wc con antibagno. Il numero di detti servizi sarà comunque proporzionato sulla base della classe dello stabilimento balneare per come definita nella Tabella A del PIR.

6) Docce

Le docce potranno essere a cielo aperto o con copertura ad altezza massima m 2,50 e localizzate preferibilmente in prossimità delle cabine; saranno almeno una ogni cinquanta punti ombra e comunque proporzionate sulla base della classe dello stabilimento balneare per come definita nella Tabella A del PIR.

7) Cabine e spogliatoi

Le cabine spogliatoio ad uso degli utenti dovranno avere sviluppo modulare e profondità non inferiore ad un metro, dotate di basamento in legno appoggiato direttamente sull'arenile e copertura piana o a falde inclinate, caratteristiche tipologiche ed estetiche della struttura principale.

Dovranno essere posizionate preferibilmente lungo la perpendicolare alla battigia in modo da non creare barriere visive e precludere la visibilità; essere collegate con il corpo centrale dello stabilimento tramite camminamento in legno o altro materiale antiscivolo.

Il numero delle cabine spogliatoio realizzabile all'interno di ogni stabilimento balneare o altra attività è a discrezione del gestore in rapporto alla disposizione complessiva e alle proprie esigenze, nel rispetto dei parametri ammissibili.

8) Depositi

I manufatti adibiti a deposito per il ricovero delle attrezzature balneari, potranno essere annessi alla struttura principale o essere manufatti con corpo di fabbrica autonomo, caratteristiche tipologiche ed estetiche della struttura principale.

9) Spazio bagnino e primo soccorso

All'interno degli stabilimenti balneari dovrà obbligatoriamente esser previsto uno spazio per bagnino e per il primo soccorso di dimensione minima di metri quadrati 4,00. Per il servizio di salvamento a mare si dovrà prevedere in prossimità della battigia il posizionamento della torretta di salvamento.

10) Ombrelloni

Gli ombrelloni della zona di ombreggio, nell'ambito di ogni CDM, dovranno essere del medesimo tipo e colore, dovranno essere realizzati con struttura in legno o alluminio e copertura in fibre vegetali (es. paglia, cocco, incannucciati ecc.) o in tessuti naturali (es. cotone, lino, ecc.) bianchi o di colori tenui riconducibili al colore predominante dello stabilimento balneare.



La distanza tra i punti d'ombra non potrà essere inferiore a metri 2,50 misurata da palo a palo; il distacco verrà comunque stabilito sulla base della classe dello stabilimento balneare, come previsto alla tabella A del PIR o da eventuali disposizioni o ordinanze sindacali derivanti da esigenze sanitarie temporanee.

In alternativa agli ombrelloni è consentita l'installazione di manufatti per l'ombreggiamento della tipologia pergolato di cui al precedente punto 4) da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso.

11) Camminamenti e pedane

I camminamenti pedonali interni alle CDM e le pedane a supporto dei servizi dovranno essere costituiti da elementi modulari in legno o altro materiale antiscivolo, completamente amovibili e preferibilmente rialzati dal suolo mediante ancoraggi e/o appoggi per non arrecare danno al suolo stesso, e comunque da poggiare a secco sull'arenile

Il trattamento del suolo dovrà essere sempre reversibile e le superfici dei camminamenti assicurare sicurezza e comfort.

I camminamenti dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 1,20 se disposti parallelamente alla battigia e metri 0,90 se disposti perpendicolarmente ad essa.

Sotto il piano di calpestio di pedane e camminamenti potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti delle differenti reti.

12) Recinzioni

Le aree affidate in concessione dovranno essere obbligatoriamente delimitate nel senso perpendicolare alla battigia, fatta salva la fascia di arenile di metri 5,00 dalla linea stessa.

Tali recinzioni dovranno essere con corda o sagola festonata e paletti in legno (max metri 1,50 fuori terra) o palloni colorati infissi al suolo collocati agli angoli del perimetro dell'area.

Sono vietate recinzioni con materiali differenti (quali mattoni, reti metalliche e assimilabili) o che potrebbero rendere difficoltoso od impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia. Solo nell'ambito 2 – il Water Front della città – è ammesso l'utilizzo di pannelli trasparenti comunque posizionati in modo da consentire l'attraversamento.

Le recinzioni di confine verso terra dovranno avere un'altezza max di metri 1,50 dalla pubblica via e realizzate con strutture a contenimento di elementi floreali o pannelli trasparenti per non pregiudicare la visibilità verso il mare.

art. 29. Criteri per la sostenibilità ambientale e la gestione eco-compatibile

- a. Il PCS al fine di ridurre gli impatti ambientali degli interventi e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, promuove la realizzazione di stabilimenti balneari secondo i criteri del risparmio delle risorse non rinnovabili e dell'autoefficienza. Le soluzioni progettuali proposte dovranno essere chiaramente illustrate e dettagliate negli elaborati.

b. Risparmio delle risorse energetiche.

Gli strumenti per perseguire tale obiettivo sono:

- installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad integrazione di quella fornita dalle reti principale; installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria da destinare ai servizi igienici e alle docce;
 - utilizzo di impianti di illuminazione mediante lampade ad energia solare e/o fotovoltaica;
 - utilizzo di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo ecc.
 - posa superficiale dei tubi per l'acqua delle docce per sfruttare il calore dell'irraggiamento solare.

c. Risparmio delle risorse idriche.

Gli strumenti per perseguire tale obiettivo sono:

- installazione di adeguati sistemi per il risparmio idrico (riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso, etc.);
- installazione di sistemi di raccolta e riciclo delle acque delle docce per l'irrigazione del verde;
- predisposizione di adeguata cartellonistica informativa sui sistemi adottati per la riduzione dei consumi e su pratiche comportamentali indirizzate ad un uso parsimonioso del bene acqua;
- organizzazione di attività ludiche per i bambini finalizzate a far comprendere il valore dell' acqua e la necessità di non sprecarla.

d. Aspetti gestionali.

Per perseguire tale obiettivo ciascun gestore deve garantire i seguenti servizi:

- raccolta differenziata dei rifiuti con installazione di un adeguato numero di contenitori per le differenti tipologie di rifiuti;
- installazione di un adeguato numero di posacenere;
- predisposizione di pannelli informativi per sensibilizzare gli utenti verso comportamenti *plastic free* e *no smoking*.

art. 30. Caratteristiche impiantistiche

- a.** Le CDM (ad eccezione di quelle rilasciate per Chiringuito - CH) devono essere allacciate alle reti comunali, fognaria, idrica ed elettrica, previa apposita Autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale; l'allaccio sarà a carico del concessionario e dovrà essere effettuato nel rispetto delle condizioni di sicurezza attraverso impianti a norma.
- b.** Solo in regime transitorio fino a quando non sarà possibile l'allaccio alle reti comunali, si potrà ricorrere a soluzioni temporanee come di seguito indicate:
 - Rete fognaria
Prevedere la realizzazione di appositi sistemi di stoccaggio dei reflui – prediligendo la bio-fitodepurazione e i sistemi di raccolta/trattamento di adeguata capacità con impianto a fanghi attivi a tenuta stagna (Imhoff).



Nel caso in cui vi siano docce non collegate al sistema di smaltimento di cui sopra, ma con dispersione delle acque, è fatto obbligo apporre un cartello che vieti l'uso di saponi e similari, nonché controllare l'uso delle stesse da parte degli addetti alla gestione.

- Rete idrica

Dotarsi di serbatoi di approvvigionamento che dovranno essere preferibilmente interrati o in caso contrario opportunamente schermati.

- Rete elettrica

In caso di utilizzo di gruppi elettrogeni dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnici ai fini della massima mitigazione dell'impatto sonoro, delle emissioni gassose e dell'impatto visivo. Le operazioni di manutenzione ordinaria e di rifornimento dei gruppi elettrogeni dovranno essere svolte in piena sicurezza adottando accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi pericolo di sversamento accidentale di carburante o di altri materiali inquinanti sulla superficie del suolo. A tal fine si dovrà prevedere la localizzazione dei gruppi elettrogeni su uno strato contenitivo di materiale impermeabile che, in caso di caduta accidentale trattenga il carburante o altro inquinante e ne impedisca l'infiltrazione nel suolo.

- c. Nel caso di utilizzo di pannelli fotovoltaici questi devono essere integrati alla copertura dei manufatti, ovvero installati in aderenza alla copertura con pendenze minime e non visibili in prospetto; all'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta.
- d. In relazione agli usi della CDM dovranno essere rispettate le previste specifiche misure di sicurezza antincendio.

art. 31. Caratteristiche costruttive, materiali e colori

- a. Le soluzioni progettuali adottate per le nuove strutture e i manufatti adibiti ad attività turistico-ricreative devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni e nel rispetto degli schemi tipologici allegati alle presenti Norme, parte integrante e sostanziale delle presenti Norme. Tali schemi sono da intendersi come strumenti per l'organizzazione planimetrica e vanno adattati alle condizioni della superficie in concessione pur nel rispetto delle percentuali utilizzabili per il posizionamento dei manufatti in relazione alla tipologia di concessione demaniale.
- b. Le strutture e i manufatti devono essere di facile rimozione per come definite nel precedente [art. 7](#), ed intendendo tali le strutture costituite da elementi modulari in legno o acciaio, assemblati in loco con giunzioni a secco, appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane; con materiali eco-compatibili, di dimensioni e peso tali da poter esser movimentate con mezzi di sollevamento leggeri, e che possono essere ricostruite senza che la rimozione comporti la distruzione parziale o totale del manufatto. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.

La geometria dei manufatti previsti deve essere improntata alla massima semplicità, con volumi regolari, di forma planimetrica quadrata o rettangolare e copertura piana.

- c. I colori devono essere chiari, al fine di minimizzare l'impatto visivo e devono essere utilizzate le stesse tonalità per i diversi manufatti e strutture presenti all'interno della concessione. Le strutture in legno possono essere lasciate del colore naturale ovvero mordentate con i colori sopra indicati. Le strutture in acciaio cromato possono essere lasciate a vista.
- d. Tutti i manufatti devono avere qualità architettonica ed estetica in modo che l'inserimento nell'ambiente circostante si armonizzi con il paesaggio; devono essere tesi alla massima permeabilità delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo, con particolare riguardo all'altezza.

art. 32. Verde ornamentale

- a. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde con funzione ornamentale e di arredo ma anche di difesa dal vento, di ombreggiamento, di difesa dal rumore, e di valorizzazione della biodiversità.
- b. Le essenze dovranno essere sistemate o messe a dimora in appositi contenitori vasi e non direttamente sull'arenile, senza ostacolare la visuale del mare e la percezione della costa e svilupparsi su una superficie complessiva non inferiore al 5 % della superficie complessiva dell'area in concessione.

E' possibile utilizzare:

- arbusti medio alti
- arbusti medio bassi
- cespugli bassi o siepi.

Le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente costiero mediterraneo scelte tra le colture tipiche esistenti nell'area, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando preferibilmente xerofite, ovvero piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta sia in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

- c. Il progetto del verde deve essere oggetto di specifico elaborato che illustri in maniera dettagliata le sistemazioni, le opere previste.
- d. Sono vietati rivestimenti e schermature con siepi in plastica.



TITOLO IV

FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO

CAPO UNICO

art. 33. Disposizioni generali

Lo studio geomorfologico del PCS definisce nell'elaborato "Fattibilità delle azioni di Piano tre classi di fattibilità ad ognuna delle quali corrispondono situazioni di equilibrio geomorfologico e di pericolosità diversa.

art. 34. Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono stati rilevati limitati livelli di pericolosità geologiche che non pregiudicano, nel complesso, l'utilizzo del territorio ai fini specifici del Piano, ma che possono richiedere accorgimenti tecnico-costruttivi o interventi di bonifica, di non rilevante incidenza tecnico-economica. Nelle aree appartenenti a questa classe, le limitazioni derivano da vincoli sovraordinati e da una leggera forma di erosione costiera, mentre non sono presenti evidenti forme di dissesto.

Alla luce di quanto sopra esposto, nelle aree ricadenti in classe 2, in accordo con la normativa sovraordinata, si possono di norma realizzare tutte le opere amovibili a carattere stagionale.

Per le Concessioni Demaniali Marittime non legate alla balneazione (Stabilimento balneare, Spiagge attrezzate e Chiringuiti) e le cui attività si svolgono con continuità, l'uso annuale delle opere e dei manufatti è subordinato alla realizzazione di uno studio di dettaglio a corredo della richiesta, finalizzato a dimostrare la compatibilità delle opere e dei manufatti da eseguire con i fattori meteorologici locali. Tale studio dovrà pertanto tenere conto delle altezze d'onda di Run-up, della batimetria reale, dell'analisi sedimentologica del tratto considerato e delle caratteristiche della linea di costa.

Nelle medesime CDM tale studio non è necessario per l'uso annuale dei soli manufatti di servizio strettamente indispensabili a svolgere la funzione assegnata e che comportano solo una presenza saltuaria ed occasionale di persone.

In ogni caso, l'utilizzo annuale delle strutture è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.

art. 35. Classe 3– Fattibilità con consistenti limitazioni

Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità geologica si associano fattori limitativi. La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla destinazione d'uso

dell'arenile per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di studio o nell'immediato intorno.

In particolare, rientrano in questa classe le aree sottoposte a consistente erosione costiera o le aree in cui interagiscono diversi fattori limitanti (es. vincolo PAI ed erosione).

Per il presente studio, è stata perimetrata l'intera estensione dell'area demaniale, in accordo con la perimetrazione del PSEC.

In tali aree, pertanto, è consigliata la messa in opera di sistemi di protezione costiera e di ripascimento degli arenili, con particolare riferimento alla zona sud della città di Reggio Calabria, oggetto di un vistoso e rapido processo di arretramento, che in taluni punti vede l'asportazione completa dell'arenile.

Alla luce di quanto sopra esposto, nelle aree ricadenti in classe 3, in accordo con la normativa sovraordinata, si possono realizzare tutte le opere amovibili a carattere stagionale, laddove l'arenile presenta una profondità media di almeno 10 metri, verificata stagionalmente.

L'utilizzo annuale di queste aree è subordinato, oltre che alle prescrizioni della classe precedente, ad ulteriori approfondimenti che dimostrino, stagionalmente, la presenza di un'adeguata profondità dell'arenile, quantificata mediamente in 10 metri. Tale condizione, ovviamente, non interessa le aree prive di arenile o le aree più interne, appartenenti al retro-spiaggia.

art. 36. Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni

Le aree ricadenti in tale classe presentano elevati livelli di pericolosità, che ne precludono o ne rendono estremamente oneroso l'utilizzo, dovendosi comunque prevedere delle importanti opere di protezione.

Rientrano in questa classe le porzioni di territorio per le quali sono previste penalità sovraordinate (PAI), in particolare le foci dei fiumi, ricadenti in area R4 (o assimilabili, es. aree di attenzione PAI e PGRA). A tal proposito si ricorda che l'Autorità di Bacino Distrettuale, periodicamente aggiorna il PAI (art. 2 NAMS). Inoltre:

è espressamente previsto l'aggiornamento delle aree perimetrare e delle relative misure di salvaguardia, in senso restrittivo e non, da parte dell'ABR e previa approvazione del Comitato Istituzionale, in funzione di:

- indagini e studi a scala di dettaglio;
- richieste di Amministrazioni Pubbliche corredate dalle risultanze di studi specifici;
- nuovi eventi;
- nuove acquisizioni conoscitive derivanti da indagini e studi specifici;
- variazione delle condizioni di pericolosità e/o di rischio derivanti da:
 - a) attuazione di interventi non strutturali, quali il presidio territoriale, ulteriori studi, sistemi di monitoraggio, ecc.;
 - b) realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate;
 - c) effetti prodotti dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio.



In merito alle concessioni esistenti che sono interessate, solo parzialmente, da vincoli sovraordinati, il concessionario potrà produrre uno studio di dettaglio che riqualifichi l'area e l'eventuale utilizzo è perciò subordinato ad ulteriori approfondimenti tecnici.

**TITOLO V
NORME FINALI****CAPO UNICO****art. 37. Identificazione delle Concessioni Demaniali Marittime**

Le singole CDM sono individuate negli elaborati grafici con un codice alfanumerico così composto:

- N - la prima cifra numerica indica il quadrante (da 1 a 13);
- L - indica "lotto". Solo nel caso dei Chiringuiti la lettera L è sostituita con l'acronimo del manufatto (CH);
- N- la seconda cifra numerica indica il numero progressivo del lotto (da nord a sud);

Le CDM già esistenti, parte integrante del presente Piano, sono indicate con il codice alfanumerico di cui sopra, seguito, tra parentesi, dal codice assegnato dal precedente PCS.

art. 38. Criteri di premialità

- a. Con apposito [Disciplinare Comunale](#) saranno stabiliti i singoli parametri per la valutazione delle soluzioni adottate (eventualmente anche in riferimento ai criteri ambientali minimi previsti dal DM 11 ottobre 2017) e saranno stabilite agevolazioni fiscali o altri criteri di premialità per le proposte che concorreranno a maggiori livelli di sostenibilità ambientale. Tali criteri saranno parte dei bandi per l'affidamento delle CDM.
- b. A tal fine sono da considerare soluzioni premiali:
 - l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 - i sistemi di riciclo delle acque per i servizi igienici;
 - l'utilizzo di materiali con certificazione di qualità (tipo Ecolabel);
 - i sistemi di risparmio idrico;
 - l'utilizzo di prodotti a Km 0 e prodotti della tradizione gastronomica reggina;
 - l'utilizzo di stoviglie biodegradabili e la promozione di comportamenti plastic free;
 - il recupero di rifiuti plastici in spiaggia e in mare;
 - il divieto di fumare in ogni zona dello stabilimento;
 - l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto le richieste del bando di evidenza pubblica.
- c. Le soluzioni progettuali e gestionali proposte dovranno essere chiaramente illustrate e dettagliate in appositi elaborati.

art. 39. Precisazioni grafiche

Le CDM già esistenti e legittimamente concesse sono allineate al nuovo assetto del litorale, ovvero alla linea di costa rilevata e alle modificazioni dovute alla realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche.

E' prevista pertanto la verifica dei punti fissi e della superficie complessiva.



art. 40. Valore prescrittivo del Piano

Le tavole del PCS debbono essere utilizzate tenendo conto delle seguenti precisazioni.

Sono vincolanti:

- la delimitazione delle singole CDM da destinare alle diverse attività e la loro destinazione d'uso (salvo tolleranza minime - 2% - dovute alla rappresentazione grafica e fermo restando il mantenimento della superficie complessiva dell'area in CDM);
- le tipologie e le caratteristiche dei manufatti nonché i rapporti di superficie;
- le prescrizioni dello studio geomorfologico.

art. 41. Validità del Piano Comunale Spiaggia

Il PCS entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria. Resta vigente fino all'approvazione di un nuovo piano. Eventuali varianti possono essere apportate con le procedure e le modalità seguite per l'approvazione.


art. 42. Norme finali, transitorie e di salvaguardia

Per quanto non esplicitamente disposto dalla presenti NTA si osservano le norme contenute nella Legge regionale n. 17/2005, nel relativo Piano di Indirizzo Regionale, nel Codice della navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione. Nelle more di approvazione del PCS, solo per i lotti che rispondono al principio della "doppia conformità" è possibile attivare la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione in CDM.


ALLEGATO
Schemi tipologici



SB - Ambito 2




SB - Ambito 1 e 3



- Superficie coperta
- Superficie pavimentata
- Superficie per ombreggiamento
- Superficie piattaforme




SB - STABILIMENTO BALNEARE




SA - SPIAGGE ATTREZZATE



CH - CHIRINGUITO




PO - PUNTO ORMEGGIO ATTREZZATO






Zona di mare riservata alla balneazione

Zona di mare riservata alla navigazione (150m in presenza di spiagge) - Ordinanza CP n. 18/2017

PO - PUNTO ORMEGGIO ATTREZZATO



5 metri dalla battigia
Linea di costa



Zona di mare riservata alla balneazione

Zona di mare riservata alla navigazione (150m in presenza di spiagge) - Ordinanza CP n. 18/2017

CS - CIRCOLI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE E NAUTICHE O ONLUS

max 30%



20%

10%




Superficie coperta

Superficie pavimentata

5 metri dalla battigia

Linea di costa



min 40 m all'imbocco

SCIVOLO MOBILE

20 m


CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO

Zona di mare riservata alla balneazione

80m ai 150m dalla costa

Zona di mare riservata alla navigazione (150m in presenza di spiagge) -
Ordinanza CP n. 18/2017


SI - STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI




Zona di mare riservata alla balneazione

Zona di mare riservata alla navigazione (150m in presenza di spiagge) -
Ordinanza CP n. 18/2017


PP - AREA PER PESCATORI PROFESSIONISTI



CR - CANTIERI E RIMESSAGGIO



CORRIDOIO DI VARO E ALAGGIO



Zona di mare riservata alla navigazione (150m in presenza di spiagge) -
Ordinanza CP n. 18/2017

ALLEGATO
Elenco lotti PCS



AREE OGGETTO DI CONCESSIONE

AREE TURISTICO - RICREATIVE - PRODUTTIVE IN CONCESSIONE A PRIVATI

	N_LOTTO	Sigla	EX n. LOTTO	Tipologia	Area (mq)	Denominazione Concessionario	
AMBITO 1	1.L1	SB	(ex B1.0)	AREE CONCESS TURISTICHE ANNUALI	1315	KALURA	
	1.L2	SA		SPIAGGE ATTREZZATE	2079		
	1.L3	SA		SPIAGGE ATTREZZATE	1432		
	2.L1	SB	(ex B2.1)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	2000	REGENT BEACH	
	2.L2	SB	(ex B2.2)	AREE CONCESS TURISTICHE ANNUALI	7992	LIDO DELLO STRETTO	
	2.L2	SB	(ex B2.2)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	3276	LIDO DELLO STRETTO	
	2.L3	SB	(ex B2.3)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	2984	LIDO POSEIDON	
	2.L4	SB	(ex B2.4)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	2428	ONDA BLU	
	2.L5	SB	(ex B2.5)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1694	LIDO REITANO	
	2.L6	PO		AREE PUNTI ORMEGGIO	1106		
	2.L6	PO		AREE PUNTI ORMEGGIO (specchio acqueo)	15598		
	2.L7	SB	(ex B2.7)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	2499	LE TRE FONTANE SAS	
	2.L8	CS		AREE CIRCOLI SPORTIVI	1209		
	2.L8	CS		AREE CIRCOLI SPORTIVI (specchio acqueo)	2221		
	2.L9	SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1402		
	2.L10	SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1852		
	2.L11	CS		AREE CIRCOLI SPORTIVI	1507		
	2.L11	CS		AREE CIRCOLI SPORTIVI (specchio acqueo)	2637		
	3.L1	CS		AREE CIRCOLI SPORTIVI	2303		
	3.L1	CS		AREE CIRCOLI SPORTIVI (specchio acqueo)	3173		
	3.L2	SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	2234		
	3.L3	SB	(ex B3.3)	AREE CONCESS TURISTICHE ANNUALI	1172	RISTORANTE DA MIMMO	
	3.L3	SB	(ex B3.3)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1630	DA MIMMO	
	3.L4	SB	(ex B3.4)	AREE CONCESS TURISTICHE ANNUALI	303	IL GABBIANO	
	3.L4	SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	619		
	3.L5	SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1899		
	3.L6	SB	(ex B3.7)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	2699	LIDO MICO'S	
	3.L7	PO	(ex B3.8)	AREE PUNTI ORMEGGIO	1139	NAUTICA GALLICO	
	3.L7	PO	(ex B3.8)	AREE PUNTI ORMEGGIO (specchio acqueo)	12903	NAUTICA GALLICO	
	4.L1	PP		AREE PESCATORI PROFESSIONISTI	1073		
	4.L1	PP		AREE PESCATORI PROFESSIONISTI (s.a.)	4121		
	4.L2	PO	(ex B4.4)	AREE PUNTI ORMEGGIO	657	TSWIM SRL	
	4.L2	PO	(ex B4.4)	AREE PUNTI ORMEGGIO (specchio acqueo)	679	TSWIM SRL	
	4.L3	SB	(ex B4.5)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1008	TSWIM SRL	
	4.L4	SI		STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI	2444		
	4.L5	CR		AREE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA MARINERIA	11330		
	4.L5	PO		AREE PUNTI ORMEGGIO (specchio acqueo)	30404		
	4.L5	PO		AREE PUNTI ORMEGGIO	7253		
	AMBITO 2	4.L6	SB	(ex B4.9)	AREE CONCESS TURISTICHE ANNUALI	25593	L'OASI
		ED.01	SB		AREE CONCESS TURISTICHE ANNUALI	3853	STABILIMENTO DELLA POLIZIA
4.L7		SB	(ex B4.10)	AREE CONCESS TURISTICHE ANNUALI	7997	LIDO STELLA MARINA	
ED.02		SB		AREE CONCESS TURISTICHE ANNUALI	1996		
ED.03		CR	(ex CP.01)	AREE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA MARINERIA	1390	NUOVO MARE srl	
ED.03		PO	(ex CP.01)	AREE PUNTI ORMEGGIO (specchio acqueo)	1792	NUOVO MARE srl	
ED.04		CR	(ex CP.02)	AREE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA MARINERIA	477	OFFICINA TRAMONTANA	
ED.04		CS	(ex CP.03)	AREE CIRCOLI SPORTIVI	6318	CIRCOLO NAUTICO "REGGIO"	
ED.05		CS	(ex CP.03)	AREE CIRCOLI SPORTIVI (specchio acqueo)	5153	CIRCOLO NAUTICO "REGGIO"	
ED.06		CR	(ex CP.04)	AREE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA MARINERIA	9098	CANTIERE NAUTICO REGGIO	
ED.07		CR	(ex CP.05)	AREE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA MARINERIA	484	FELICE COTRONEO	
6.L1		SB	(ex B6.2)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	2678	CALAJUNCO	
6.L2		SB	(ex B6.3)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1177	MOHA BEACH	
6.L3		SB	(ex B6.4)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1259	EMILY'S	
6.L4		SB	(ex B6.5)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	824	PEPY'S BEACH	
6.L5		SB	(ex B6.6)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1174	PIRO PIRO SRL	
6.L6		CS	(ex B6.7)	AREE CIRCOLI SPORTIVI	2655	CIRCOLO VELICO REGGIO ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA	
6.L6		CS	(ex B6.7)	AREE CIRCOLI SPORTIVI (specchio acqueo)	3514	CIRCOLO VELICO REGGIO ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA	
6.L7		SB	(ex B6.8)	AREE CONCESS TURISTICHE ANNUALI	2098	NET1	
6.L8		SB	(ex B6.9)	AREE CONCESS TURISTICHE ANNUALI	949	AL TEMPIETTO SRL	
6.L9		PO		AREE PUNTI ORMEGGIO (specchio acqueo)	6077		
6.L9		PO		AREE PUNTI ORMEGGIO	40445		
6.L10		PP		AREE PESCATORI PROFESSIONISTI	534		
6.L10		PP		AREE PESCATORI PROFESSIONISTI (s.a.)	3072		
7.L1		CR		AREE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA MARINERIA	5805		
7.L1		PO		AREE PUNTI ORMEGGIO	1979		
7.L1		PO		AREE PUNTI ORMEGGIO (specchio acqueo)	29990		
7.L2		SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	2736		
7.L3		SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1871		
7.L4		SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1967		
7.L5	SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1753			
8.L1	SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	2333			
8.L2	CS		AREE CIRCOLI SPORTIVI	1169			
8.L2	CS		AREE CIRCOLI SPORTIVI (specchio acqueo)	3149			
8.L2	CS		AREE CIRCOLI SPORTIVI	1299			
8.L3	CS		AREE CIRCOLI SPORTIVI (specchio acqueo)	2956			
AMBITO 3	9.L1	PO		AREE PUNTI ORMEGGIO (specchio acqueo)	36277		
	9.L1	PO		AREE PUNTI ORMEGGIO	828		
	10.L1	PO	ex (B11.1)	AREE PUNTI ORMEGGIO (specchio acqueo)	63161	IC INNOVAZIONI COMMERCIALI SRL	
	10.L1	PO	ex (B11.1)	AREE CONCESS TURISTICHE ANNUALI	3386	IC INNOVAZIONI COMMERCIALI SRL	
	10.L2	SI		STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI	3038		
	10.L2	PO	ex (B12.1)	AREE PUNTI ORMEGGIO (specchio acqueo)	24516	NAUTICA MEDITERRANEA	
	10.L2	PO	ex (B12.1)	AREE PUNTI ORMEGGIO	1247	NAUTICA MEDITERRANEA	
	11.L1	PP		AREE PESCATORI PROFESSIONISTI	451		
	11.L1	PP		AREE PESCATORI PROFESSIONISTI (s.a.)	2311		
	11.L2	SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	555		
	11.L3	SB	ex (B12.6)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	837	LIDO POLO NORD	
	11.L4	SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	2697		
	11.L5	SB	ex (B13.2)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	3635	Lido Mati	
	11.L6	CS		AREE CIRCOLI SPORTIVI	2246		
	11.L6	CS		AREE CIRCOLI SPORTIVI (specchio acqueo)	8144		
	11.L7	CS	ex (B13.4)	AREE CIRCOLI SPORTIVI	2398	NEW KITE ZONE	
	11.L7	CS	ex (B13.4)	AREE CIRCOLI SPORTIVI (specchio acqueo)	8145	NEW KITE ZONE	
	12.L1	CS	ex (B13.5)	AREE CIRCOLI SPORTIVI	2592	CIRCOLO VELICO MAGNA GRECIA WIND CLUB ASD	
	ED.08	SB		AREE CONCESS TURISTICHE ANNUALI	9003	CIRCOLO VELICO MAGNA GRECIA WIND CLUB ASD	
	12.L2	SB	ex (B13.9)	AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	2740	STABILIMENTO DEI CARABINIERI	
13.L1	PP		AREE PESCATORI PROFESSIONISTI	1153	SCIAO BEACH		
13.L1	PP		AREE PESCATORI PROFESSIONISTI (s.a.)	2012			
13.L1	PP		AREE PESCATORI PROFESSIONISTI (s.a.)	2338			
13.L2	SB		AREE CONCESS TURISTICHE STAGIONALI	1415			

Chiringuiti			Tipologia	Area (mq)
	N_LOTTO	Località		
AMBITO 1	1.CH 1	CATONA	CHIRINGUITO	9
	1.CH 2	CATONA	CHIRINGUITO	9
	1.CH 3	CATONA	CHIRINGUITO	9
	2.CH 1	CATONA	CHIRINGUITO	9
AMBITO 2	8.CH 1	AEROPORTO "La Sorgente"	CHIRINGUITO	9
AMBITO 3	11.CH 1	PELLARO	CHIRINGUITO	9
	11.CH 2	PELLARO	CHIRINGUITO	9
	11.CH 3	PELLARO	CHIRINGUITO	9
	12.CH 1	BOCALE	CHIRINGUITO	9
	12.CH 2	BOCALE	CHIRINGUITO	9
	13.CH 1	BOCALE	CHIRINGUITO + piattaforma galleggiante	9+1750
	13.CH 2	BOCALE	CHIRINGUITO + piattaforma galleggiante	9+1750
	13.CH 3	BOCALE	CHIRINGUITO + piattaforma galleggiante	9+1750
	13.CH 4	BOCALE	CHIRINGUITO + piattaforma galleggiante	9+1750
	13.CH 5	BOCALE	CHIRINGUITO + piattaforma galleggiante	9+1750

AREE OGGETTO DI CONCESSIONE AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA O ALTRI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Sigla	tipologia	area	Località
AREE TURISTICO - RICREATIVE - PRODUTTIVE			
Sbc.01	STABILIMENTO BALNEARE COMUNALE	23164	Lungomare RC
Sbc.02	STABILIMENTO BALNEARE COMUNALE	13350	Parco lineare sud
Sis.01	STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI A SCOPO SOCIALE	3649	gallico
	STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI A SCOPO SOCIALE (specchio acqueo)	18363	gallico
Sis.02	STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI A SCOPO SOCIALE	2970	parco lineare sud
	STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI A SCOPO SOCIALE (specchio acqueo)	19666	parco lineare sud
Sis.03	STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI A SCOPO SOCIALE	1195	pellaro
	STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI A SCOPO SOCIALE (specchio acqueo)	16836	pellaro
CP	CASA DEL PESCATORE	8682	Parco lineare sud
Cw.01	CHIOSCHI WATERFRONT ESISTENTI	28	Lungomare RC
Cw.02		92	Lungomare RC
AREE PUBBLICHE ATTREZZATE DI PROGETTO			
Pkc	PARCHEGGI AUTOVETTURE E SOSTA CAMPER	1743	pellaro
LN.01	LEGA NAVALE	968	Archi
	LEGA NAVALE (specchio acqueo)	13832	Archi
LN.02	LEGA NAVALE	657	Pellaro
	LEGA NAVALE (specchio acqueo)	16509	pellaro

AREE NON OGGETTO DI CDM O DA ASSOGGETTARE A REGIME DI CONSEGNA GRATUITA			
Sigla	tipologia	area	Località
AREE TURISTICO - RICREATIVE - PRODUTTIVE			
Cav.01	CORRIDOIO VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI	463	Catona
	CORRIDOIO VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI (specchio acqueo)	1888	Catona
Cav.02	CORRIDOIO VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI	990	Archi
	CORRIDOIO VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI (specchio acqueo)	15369	Archi
Cav.03	CORRIDOIO VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI	155	Pellaro
	CORRIDOIO VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI (specchio acqueo)	1361	Pellaro
Af.01	SPIAGGIA ANIMAL FRIENDLY	613	Catona
Af.02	SPIAGGIA ANIMAL FRIENDLY	1071	Pellaro
AREE PUBBLICHE ATTREZZATE DI PROGETTO			
Pn	PARCO NATURA	9237	Catona
LRS.01	LUDICO RICREATIVO SPORTIVO	721	catona
LRS.02		3667	gallico
LRS.03		181	gallico
LRS.04		1981	pentimele
LRS.05		2589	pellaro

